

International Police Association

Sezione Italiana

STATUTO e REGOLAMENTO DI ESECUZIONE



STATUTO NAZIONALE

Approvato dal Congresso Nazionale di Campobasso (CB) del 06 Aprile 2019

INDICE

Art. 1 – Costituzione

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Definizione dei Soci

Art. 4 – Requisiti per l'appartenenza

Art. 5 – Attribuzioni ai Soci

Art. 6 – Perdita della qualifica di Socio

Art. 7 – Suddivisione e Organi Funzionali

Art. 8 – Il Congresso Nazionale Straordinario

Art. 9 – Il Congresso Nazionale

Art.10 – L'Esecutivo Centrale

Art.11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.12 – Il Collegio dei Probiviri

Art.13 – Il Consiglio di Delegazione

Art.14 – L'Esecutivo di Delegazione

Art.15 – L'Esecutivo Locale

Art.16 – Il Presidente Nazionale - Il Segretario Nazionale - Il Tesoriere Nazionale

Art.17 – Cariche e Mandato

Art.18 – Dissoluzione dell'Associazione - Modalità

Art.19 – Patrimonio

Art.20 – Mezzi Finanziari

Art.21 – L'Esercizio Finanziario

Art.22 – Rivista Nazionale ed altri Organi di comunicazione ed informazione

Art.23 – Iniziative degli Organi della Sezione Italiana

Art.24 – Regolamento di Esecuzione dello Statuto Nazionale

Art.25 – Norme Transitorie e Finali.

Art. 1 – Costituzione

1) La Sezione Italiana dell'International Police Association è stata fondata a Napoli il 16 febbraio 1957, con atto costitutivo n. 4357 redatto e registrato dal Notaio Alessandro Chieffi.

2) La Sezione Italiana dell'International Police Association:

a) di concerto con tutte le Sezioni Estere ed i loro Soci, si riconosce nel motto in Esperanto "Servo per Amikeco" che significa "Servire attraverso l'Amicizia";

b) si fregia del distintivo indicato dall'I.E.B. (International Executive Board) che è protetto dal diritto di riproduzione;

c) adotta la bandiera ed indossa l'uniforme sociale indicati dal Regolamento di Esecuzione;

d) nelle cerimonie ufficiali adotta l'Inno Internazionale e recita la Preghiera della Sezione Italiana.

3) L' I.P.A. è una Associazione di Volontariato non governativa regolata dalla legge italiana nonché dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni. L'Associazione assume la qualifica di "Organizzazione di volontariato". In campo nazionale e internazionale è rappresentata dal Presidente Nazionale che sottoscrive gli atti ufficiali. Il Segretario Nazionale sottoscrive gli atti per i quali è espressamente delegato dal Presidente.

4) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano stabilite dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5) La sede ufficiale e legale della Sezione Italiana è stabilita presso la Segreteria Nazionale, sita in Senigallia (AN), Via Copernico 8/8 e la data della sua affiliazione internazionale è il 9 settembre 1958.

6) Il presente Statuto si avvale di un proprio Regolamento di Esecuzione idoneo a regolare ogni singolo aspetto del Sodalizio.

Art. 2 – Finalità

1) L'Associazione, che è apolitica e apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, senza distinzione di razza e di sesso, di lingua e grado, si propone di:

a) realizzare legami di amicizia e di cooperazione fra gli appartenenti ai Corpi di Polizia dello Stato e Locali, dei Vigili del Fuoco a ordinamento statale e locale, delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera di tutti gli Stati del mondo;

b) istituire, ove possibile, gruppi di volontariato per le iniziative di ordine sociale ed interventi in materia di protezione civile, coordinati dalla Presidenza Nazionale;

c) effettuare servizi volontari anche attraverso convenzioni con Enti pubblici o privati.

2) La Sezione Italiana, con tutti i suoi Soci, fa suoi i principi enunciati con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclamata nel 1948 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e riconosce che qualsiasi forma di tortura o costrizione è assolutamente contraria a questi principi.

3) L'Associazione, per attendere a tali finalità:

a) rispetta i Diritti dell'Uomo e preserva la Pace Universale;

b) nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, coordina i rapporti fra i suoi iscritti favorendone i contatti collettivi e personali attraverso incontri ed iniziative sia professionali che extraprofessionali;

c) favorisce lo scambio di esperienze professionali al fine di promuovere e divulgare i principi della legalità e sviluppa le attività sportive, culturali e ricreative;

d) si ispira ai principi della solidarietà umana favorendo le attività ed i servizi di volontariato;

e) al fine di migliorare le relazioni tra le Forze di Polizia ed i cittadini, se richiesto e ritenuto opportuno, è disponibile a fornire il proprio contributo professionale in tutti gli ambiti esterni al Sodalizio.

4) L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie, che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, nonché attività commerciali e produttive marginali stabilite dal D.M. 25 maggio 1995 e ssmmii.

5) Le citate attività vengono svolte prevalentemente tramite prestazioni gratuite fornite dai propri Soci e le stesse non saranno retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai Soci che ne faranno richiesta, il Sodalizio rimborserà solo le spese effettivamente sostenute e preventivamente confermate dall'Organo preposto.

Art. 3 – Definizione dei Soci

1) I Soci sono contraddistinti in Soci Ordinari, Soci Straordinari, Soci Simpatizzanti e Membri Associati.

2) La tessera del Socio, rilasciata dalla Sezione Italiana dell'International Police Association, è di proprietà dell'Associazione ed ogni indebito utilizzo può essere perseguito.

Art. 4 – Requisiti per l'appartenenza

1) Possono essere iscritti come Soci Ordinari gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento statale (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale

e Polizia Penitenziaria), nonché quelli ad ordinamento Locale (Provinciale e Municipale), i Vigili del Fuoco dello Stato e delle Autonomie Locali e la Capitaneria di Porto (Guardia Costiera). I suddetti possono essere in attività di servizio presso i Corpi o Servizi di appartenenza, possono aver svolto servizio anche per un breve periodo nei suddetti Corpi o Servizi, oppure trovarsi in stato di quiescenza o di congedo.

2) Sono Soci Straordinari le vedove ed i vedovi, i figli e le figlie orfani dei Soci Ordinari, nonché gli impiegati che svolgono attività di supporto tecnico-amministrativo alle dipendenze degli Uffici e delle Amministrazioni con i Corpi di cui al punto precedente di questo articolo.

3) Sono Soci Simpatizzanti tutte quelle persone che condividono i principi, i programmi e le finalità dell'Associazione e che dimostrano particolare simpatia e sensibilità verso le Forze di Polizia.

4) Sono Membri Associati della Sezione Italiana gli appartenenti a Forze di Polizia e Vigili del Fuoco di Paesi esteri dove non è ancora stata fondata la Sezione Nazionale dell'International Police Association.

5) Coloro che chiedono l'iscrizione all'Associazione, nel sottoscrivere la prescritta domanda di adesione, contestualmente si impegnano:

a) ad accettare e rispettare le norme che regolano la Sezione Italiana dell'International Police Association, volgendo particolare riferimento alle regole riguardanti i doveri dei Soci;

b) a mantenere nella vita associativa e nei rapporti con gli altri Soci un contegno basato sul sentimento dell'amicizia, dell'onore e della moralità di cui al vigente Art.6, comma 1;

c) ad esercitare il diritto di critica nell'ambito delle sole sedi istituzionali dell'International Police Association e nelle sole forme consentite, attenendosi conseguentemente al rispetto e alla massima correttezza;

d) a rinunciare di svolgere qualsiasi forma di attività non conforme alle finalità del Sodalizio, così come previsto dal vigente Art.2;

e) ad accettare e rispettare senza alcuna riserva tutte le direttive e i provvedimenti emanati dagli Organi Funzionali dell'Associazione preposti alla gestione organizzativa, amministrativa e contabile;

f) a riconoscere incontestabilmente le funzioni del Collegio dei Probiviri quale unico organo di arbitrato e di definitivo giudizio insindacabile ed inappellabile, ed accettarne pienamente gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 5 – Attribuzioni ai Soci

1) Ai Soci possono essere attribuiti i riconoscimenti di "BENEMERITO" e "FEDELTA' ALL'IPA".

2) La prassi relativa ai conferimenti è indicata nel Regolamento di Esecuzione.

Art. 6 – Perdita della qualifica di Socio

1) Il Socio, all'interno della sfera dei rapporti d'amicizia e di affiatamento che avvengono con gli altri iscritti al Sodalizio, mantiene la massima apertura alla correttezza e dirittura morale.

2) La qualifica di Socio si perde congiuntamente all'anzianità maturata per:

a) le volontarie dimissioni dall'Associazione;

b) morosità;

c) l'aver commesso un reato doloso per il quale la legge italiana prevede una fattispecie di delitto penale, con l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che potrà avvenire nei vari gradi di giudizio;

d) l'aver commesso due o più reati dolosi per i quali la legge italiana prevede una fattispecie di contravvenzionale, con l'emissione di due o più sentenze di condanna definitiva;

e) la perdita dei requisiti indicati dal vigente Art.4;

f) nei casi previsti dal Regolamento, la qualifica di Socio e l'anzianità maturata si perdono anche con motivato provvedimento del Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – Suddivisione e Organi Funzionali

1) La Sezione Italiana è suddivisa in:

- Sede Nazionale;

- Sedi di Delegazione;

- Sedi Locali.

2) Gli Organi Funzionali, sebbene con compiti diversi, hanno pari opportunità ed importanza e nell'esercizio dei loro doveri possiedono adeguate responsabilità. Essi sono:

a) Centrali, ovvero:

- il Congresso Nazionale Straordinario;

- il Congresso Nazionale;

- l'Esecutivo Centrale;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

b) Periferici, ovvero:

- il Consiglio della Delegazione;

- l'Esecutivo della Delegazione;

- l'Assemblea dei Soci dell'Esecutivo Locale;

- l'Esecutivo Locale.

Art. 8 – Il Congresso Nazionale Straordinario

1) Il Congresso Nazionale Straordinario si riunisce di norma ogni quattro anni per eleggere le cariche istituzionali nazionali, in base a quanto stabilito nel Regolamento di Esecuzione.

Stabilisce inoltre le linee programmatiche generali utili al raggiungimento degli obiettivi sociali del Sodalizio.

2) Al Congresso Nazionale Straordinario partecipano:

- l'Esecutivo Centrale, presieduto dal Presidente Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- i Componenti degli Esecutivi di Delegazione e i Delegati.

Il Presidente del Congresso Nazionale Straordinario e della Commissione Elettorale vengono eletti dall'Assemblea Congressuale.

Art. 9 – Il Congresso Nazionale

1) Il Congresso Nazionale è l'organo al quale è demandata la competenza di deliberare le proposte di modifica del presente Statuto e del Regolamento di Esecuzione; ha funzione di orientamento per le attività di governo dell'Esecutivo Centrale e deve riunirsi almeno una volta l'anno.

2) Il Congresso Nazionale è formato da:

- l'Esecutivo Centrale, presieduto dal Presidente Nazionale;
- i Presidenti degli Esecutivi di Delegazione.

3) Al Congresso Nazionale intervengono senza diritto di voto:

- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – L'Esecutivo Centrale

1) L'Esecutivo Centrale:

- a) è l'organo di governo della Sezione Italiana ed è responsabile della gestione organizzativa, amministrativa e programmatica della Struttura Nazionale, secondo il programma approvato dal Congresso Nazionale Straordinario che lo ha eletto;
- b) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio dell'azione di controllo sull'attività delle strutture di Delegazione e Locali;
- c) nei casi previsti, sui provvedimenti adottati dagli Esecutivi di Delegazione, esercita il potere di ratifica;
- d) applica i provvedimenti emessi dal Collegio dei Probiviri e acquisisce le comunicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

2) L'Esecutivo Centrale è formato dai seguenti Uffici:

- a) di Presidenza Nazionale, composto dal:

- Presidente Nazionale, che dirige l'Esecutivo Centrale;
- 1° Vice Presidente Nazionale;
- 2° Vice Presidente Nazionale;
- 3° Vice Presidente Nazionale.

b) di Segreteria Nazionale, composto dal:

- Segretario Nazionale;
- 1° Vice Segretario Nazionale;
- 2° Vice Segretario Nazionale;
- 3° Vice Segretario Nazionale.

c) di Tesoreria Nazionale, composto dal:

- Tesoriere Nazionale;
- Vice Tesoriere Nazionale.

Art. 11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) è l'Ufficio posto al controllo della regolarità contabile delle spese sostenute dalle Tesorerie Nazionale, di Delegazione e Locali;

b) è composto dal Presidente e da quattro componenti che, una volta eletti dall'Assemblea Congressuale Straordinaria, designano fra loro il Vice Presidente e svolge le proprie mansioni alla presenza di tre componenti, ivi compreso il Presidente o Vice Presidente.

2) Esso agisce anche d'iniziativa e, in caso di mancato rispetto delle norme amministrative interne da parte della struttura sottoposta a revisione, in via celere e riservata informa il Segretario Nazionale che notizia il Presidente Nazionale. I medesimi valutano se di quanto rilevato dal Collegio deve essere interessato l'Esecutivo Centrale o debba essere mantenuto con l'obbligo della segretezza.

3) Eventuali irregolarità del Collegio o dei suoi componenti vengono valutate dall'Esecutivo Centrale.

Art. 12 – Il Collegio dei Proviviri

1) Il Collegio dei Proviviri è il massimo organo giudicante e consultivo dell'Associazione ed è costituito dal Presidente e quattro membri eletti tra i Soci Ordinari nel corso del Congresso Nazionale Straordinario, contestualmente al rinnovo delle altre cariche nazionali. Nel proprio ambito il Collegio designa il Vice Presidente; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di impedimento o incompatibilità.

2) Esso esercita la propria azione consultiva sulle questioni che l'Esecutivo Centrale vuole sottoporre al suo esame.

3) Il Collegio esercita la propria azione giudicante nei conflitti tra Soci, Organi periferici e centrali; altresì giudica anche le violazioni del presente Statuto e del Regolamento di Esecuzione. Prima di tale fase esercita altresì una azione di composizione dei dissidi ispirandosi ai principi statutari.

4) Al Collegio dei Probiviri si può adire esclusivamente per il tramite della Segreteria Nazionale.

5) Eventuali irregolarità del Collegio o dei suoi componenti vengono valutate dall'Esecutivo Centrale.

Art. 13 – Il Consiglio di Delegazione

1) Il Consiglio di Delegazione è composto da:

- il Presidente dell'Esecutivo di Delegazione, che lo presiede;
- i componenti dell'Esecutivo di Delegazione;
- i componenti degli Esecutivi Locali esistenti.

2) Esso ha funzioni consultive e di orientamento generale ed è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno per l'esame delle materie di pertinenza dell'Esecutivo di Delegazione e Locale.

3) La convocazione del Consiglio di Delegazione Straordinario può essere richiesta da uno o più Esecutivi Locali per la trattazione di questioni di particolare interesse di carattere esclusivo nell'ambito della Delegazione.

Art. 14 – L'Esecutivo di Delegazione

1) L'Esecutivo di Delegazione è eletto di norma ogni quattro anni in base a quanto stabilito nel Regolamento di Esecuzione. Nel rispetto delle direttive degli Uffici Nazionali e degli orientamenti scaturiti dal Consiglio di Delegazione, mette in atto le incombenze burocratiche ed operative necessarie per realizzare nel suo ambito territoriale i programmi dell'Associazione.

2) Per una migliore e capillare organizzazione associativa, l'Esecutivo di Delegazione valuta le condizioni per la possibile costituzione di Esecutivi Locali, organi di decentramento funzionali sui quali esercita l'azione di coordinamento e controllo.

3) La proposta della nascita di un nuovo Esecutivo Locale, unita al parere dell'Esecutivo di Delegazione, deve essere valutata dall'Esecutivo Centrale che determina l'accoglimento della proposta. L'Esecutivo Centrale, in caso di delineata difficoltà, può avvalersi del parere del Congresso Nazionale che in caso di emissione di giudizio contrario, convoca al dibattito il proponente per essere ascoltato.

4) L'Esecutivo di Delegazione è composto da:

- l'Ufficio di Presidenza, formato dal Presidente e dal Vice Presidente;
- l'Ufficio di Segreteria, formato dal Segretario e dal Vice Segretario;
- l'Ufficio di Tesoreria, formato dal Tesoriere e dal Vice Tesoriere.

Art. 15 – L'Esecutivo Locale

1) L'Esecutivo Locale è eletto di norma ogni quattro anni in base a quanto stabilito nel Regolamento di Esecuzione. Quale organo di massimo decentramento funzionale ha il compito di:

- a) favorire il contatto fra i Soci inteso al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- b) seguire le direttive e gli orientamenti degli Uffici Nazionali e di Delegazione.

2) L'Esecutivo Locale è composto da:

- l'Ufficio di Presidenza, formato dal Presidente e dal Vice Presidente;
- l'Ufficio di Segreteria, formato dal Segretario e dal Vice Segretario;
- l'Ufficio di Tesoreria, formato dal Tesoriere e dal Vice Tesoriere.

Art. 16 – Il Presidente Nazionale – Il Segretario Nazionale – Il Tesoriere Nazionale

1) Il Presidente Nazionale:

- a) è il legale rappresentante della Sezione Italiana ed esercita le funzioni di Delegato ai Congressi Mondiali dell'IPA anche tramite un suo rappresentante scelto tra i Soci Ordinari;
- b) nell'esercizio delle proprie funzioni e all'unanimità con Segretario e Tesoriere Nazionali, incentiva il miglioramento e lo sviluppo dell'Associazione.

2) Per l'espletamento dei loro compiti, Segretario e Tesoriere Nazionali ed i rispettivi Uffici devono attenersi a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Esecuzione.

Art. 17 – Cariche e Mandato

1) Le cariche sociali Nazionali, di Delegazione e Locali hanno durata quadriennale ed il mandato, per particolari e motivate esigenze, può essere prorogato al massimo di un anno.

2) Per proporsi alle cariche Nazionali, il candidato deve necessariamente aver maturato, alla data dell'elezione, non meno di tre anni d'iscrizione dalla data di rilascio della tessera sociale; nessun limite di anzianità è previsto per gli Esecutivi di Delegazione e Locali.

3) I candidati eletti nelle cariche sociali Nazionali non possono essere rieletti oltre i due mandati e dopo tale periodo si devono obbligatoriamente sospendere per un turno legislativo; tali funzioni sono incompatibili con tutte le altre cariche periferiche previste dallo Statuto.

4) La carica di Membro dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica Nazionale, di Delegazione e Locale.

5) Il Regolamento di Esecuzione prevede inoltre, ove non specificato, le norme per la formazione, composizione, rinnovo e funzionamento degli Organi e degli Uffici Nazionali, di Delegazione e Locali, nonché le attribuzioni specifiche dei loro componenti.

Art. 18 – Dissoluzione dell’Associazione – Modalità

La durata dell’Associazione è illimitata; la stessa potrà essere sciolta esclusivamente in sede di Congresso Nazionale, con la maggioranza dei due terzi di tutti i voti delle Delegazioni presenti o rappresentate.

Art. 19 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni, titoli e valori di sua proprietà.

Art. 20 – Mezzi finanziari

1) Le entrate dell’Associazione sono ordinarie e straordinarie.

2) Le entrate ordinarie sono costituite dalle rendite patrimoniali e dai contributi obbligatori dei Soci nella misura stabilita annualmente dal Congresso Nazionale.

3) Le entrate straordinarie sono costituite da:

- a) stanziamenti, sovvenzioni, lasciti e donazioni dello Stato, di persone fisiche, di Enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) rimborsi derivanti da convenzioni;
- c) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- d) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.

Art. 21 – L’Esercizio finanziario

1) L’esercizio finanziario:

- a) ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, alla fine del quale le Tesorerie producono il rendiconto annuale Locale, di Delegazione e Nazionale;
- b) Il rendiconto annuale della Tesoreria Nazionale, già dalla prima edizione utile, viene diramato a tutti gli Esecutivi, pubblicato con l’Organo di informazione nazionale e inserito sul sito dell’Associazione.

2) Ogni quadrimestre o in sede di riunione dell’Esecutivo Centrale il Tesoriere Nazionale comunica all’Organo citato il resoconto finanziario che comprende i dati pervenuti dai Tesorieri

di Delegazione e Locali. Attraverso le strutture di informazione interne, tali attività possono essere pubblicate e visibilmente messe a disposizione degli Organi Funzionali.

3) I beni degli Esecutivi Locali, delle Delegazioni e della Sezione Italiana sono registrati e catalogati presso gli Uffici della Tesoreria Locale, di Delegazione e Nazionale.

4) in caso di alienazione dell'Associazione:

a) in nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra i Soci anche in forme indirette;
b) in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, cioè dopo aver chiuso la contabilità e estinto qualsiasi pendenza con debitori e/o creditori, vige l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

5) La vendita, la cessione o la donazione dei beni devono essere sottoposti al parere dell'Esecutivo di Delegazione che territorialmente li ha in carico debitamente registrati e a disposizione dell'Esecutivo Centrale che si esprimerà in merito. Ulteriori criteri saranno definiti nel Regolamento di Esecuzione.

6) In caso di dissoluzione dei Comitati Locali, tutti i beni vengono affidati alle rispettive Delegazioni; in caso di dissoluzione di queste ultime, alla Sezione Italiana.

Art. 22 – Rivista Nazionale ed altri Organi di comunicazione ed informazione

1) Per assicurare il capillare contatto con tutti i Soci nazionali ed esteri, nonché fornire notizie sui programmi pertinenti l'attività internazionale o nazionale, la Sezione Italiana:

a) pubblica un periodico nazionale quale organo ufficiale di informazione;
b) realizza e mantiene aggiornato un sito web;
c) mediante la produzione di testi e tavole sinottiche, stampati e quant'altro di supporto, diffonde e illustra le iniziative professionali ed extraprofessionali;
d) studia altre metodologie che possano risultare utili per il raggiungimento delle finalità previste.

2) La pubblicazione di eventuali bollettini o di circolari a livello di Delegazione e Locale, devono risultare soddisfacenti quali forme di supporto informativo verso i Soci, uniformandosi al periodico nazionale e, per tale opera, è indicato il suo responsabile. Ogni pubblicazione di queste opere deve essere preventivamente depositata alla Segreteria Nazionale. Se trattasi di pubblicazioni periodiche, oltre alla necessaria autorizzazione del Tribunale competente, queste necessitano della preventiva approvazione dell'Esecutivo Centrale.

Art. 23 – Iniziative degli Organi della Sezione Italiana

Nell'attuazione di qualsiasi progetto, gli Esecutivi Nazionale, di Delegazione e Locali, dovranno rispettare le modalità previste dal presente Statuto e dal suo Regolamento di Esecuzione.

Art. 24 – Regolamento di Esecuzione dello Statuto Nazionale

1) Le norme di attuazione del presente Statuto sono raggruppate nel Regolamento di Esecuzione. Queste vengono approvate dal Congresso Nazionale.

2) Per quanto non specificatamente previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Esecuzione, ogni altra direttiva viene decisa dal Congresso Nazionale, nel pieno rispetto delle norme vigenti in Italia, nonché di quelle delineate dallo Statuto Internazionale I.P.A..

Art. 25 – Norme Transitorie e Finali

1) Le modalità di modifica delle norme del presente Statuto sono contenute nel Regolamento di Esecuzione.

2) Il presente Statuto viene ratificato dall'Assemblea Congressuale, sostituisce quello precedente ed entra in vigore subito dopo l'approvazione del relativo Regolamento di Esecuzione.

Il presente Statuto è stato approvato dal Congresso Nazionale di Campobasso (CB) del 06 aprile 2019.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

INDICE

Titolo I – CONSIDERAZIONI GENERALI

Art. 1 – Regolamento

Art. 2 – Finalità

Titolo II – SOCI

Art. 3 – Ammissione

Art. 4 – Tessera

Art. 5 – Perdita della qualifica di Socio

Art. 6 – Rinnovo della quota sociale, decadenza e riammissione

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

Art. 8 – Sanzioni disciplinari

Titolo III – BENEMERENZE, BANDIERE E LOGHI

Art. 9 – Conferimento di riconoscimenti

Art. 10 – Abito Sociale

Art. 11 – Bandiera Sociale, emblemi e distintivi

Art. 12 – Preghiera Nazionale e Inno Internazionale

Titolo IV – ORGANI FUNZIONALI NAZIONALI

Art. 13 – Organi Funzionali

Art. 14 – Il Congresso Nazionale Straordinario

Art. 15 – Il Congresso Nazionale

Art. 16 – L' Esecutivo Centrale

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri

Art. 19 – Procedure elettorali Esecutivo Centrale e Collegi dei Revisori dei Conti e Probiviri

Titolo V – ORGANI FUNZIONALI LOCALI

Art. 20 – Il Consiglio di Delegazione

Art. 21 – L' Esecutivo di Delegazione

Art. 22 – L' Esecutivo Locale

Art. 23 – Procedure elettorali comuni per il rinnovo delle cariche sociali di Delegazione e Locali

Art. 24 – Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali con lista unica

Titolo VI – PRESIDENZA, SEGRETERIA, TESORERIA E RAPPRESENTANZE INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Art. 25 – Il Presidente Nazionale, di Delegazione e Locale

Art. 26 – Il Segretario Nazionale, di Delegazione e Locale

Art. 27 – Il Tesoriere Nazionale, di Delegazione e Locale

Art. 28 – Rappresentanze internazionali e nazionali dell'Esecutivo Centrale

Titolo VII – CARICHE SOCIALI E DURATA

Art. 29 – Cariche, durata e mandato

Art. 30 – Dimissioni

Art. 31 – Il Commissario Straordinario

Titolo VIII – PATRIMONIO, ORGANI DI INFORMAZIONE E IBZ GIMBORN

Art. 32 – Beni nazionali, di Delegazione e Locali

Art. 33 – Rivista nazionale e altri organi di comunicazione e informazione

Art. 34 – Gimborn

Titolo IX – REGOLAMENTI, PATROCINIO E AUTOTUTELA

Art. 35 – **Gemellaggi, Protocolli d'Intesa e Convenzioni**

Art. 36 – Patrocinio

Art. 37 – Autotutela in occasione di eventi e manifestazioni

Titolo X – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Entrata in vigore

Art. 39 – Disposizioni finali ed integrative.

Titolo I

CONSIDERAZIONI GENERALI

Art. 1 – Regolamento

Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 2 comma 6 dello Statuto, disciplina in maniera dettagliata ciascun aspetto della vita associativa.

Art. 2 – Finalità

1) L'Associazione, in base alle previsioni dell'art. 2 dello Statuto, adotta tutte le iniziative idonee a realizzare le sue finalità e, in particolare:

- a) promuove e divulga i valori della legalità attraverso manifestazioni culturali e professionali anche tramite istituti di formazione ed enti;
- b) promuove il contatto tra i Soci, italiani e stranieri, attraverso manifestazioni culturali, sportive, ricreative o professionali;
- c) fornisce, anche in maniera simbolica, sostegno materiale e morale a quei Soci o a quelle Sezioni straniere che si dovessero trovare in stato di necessità per calamità naturali, per motivi di salute o per altre cause eccezionali;
- d) incentiva la formazione professionale del Socio attraverso simposi, convegni o scambi all'estero;
- e) si propone come risorsa per la collettività sul territorio, proponendosi quale referente qualificata sui temi della sicurezza pubblica, collaborando a tal fine con gli Enti Locali;
- f) organizza gruppi di volontariato anche per interventi di protezione civile e di assistenza sociale.

2) Le attività svolte dall'Associazione, prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri Soci, non possono costituire oggetto di retribuzione per gli stessi. Resta salva la facoltà del Socio, nello svolgimento di attività funzionali al perseguimento degli scopi associativi, di richiedere il rimborso delle spese sostenute, purché previamente autorizzate dall'Organo preposto e successivamente rendicontate.

Titolo II

SOCI

Art. 3 – Ammissione

1) Coloro che intendono chiedere l'iscrizione all'I.P.A. devono presentare formale istanza di adesione su apposito modello preferibilmente presso l'Esecutivo di Delegazione o Locale di abituale dimora o residenza. L'istanza, sottoscritta dall'interessato, dovrà essere corredata da una foto formato tessera e da un documento o da autocertificazione dal quale si evinca l'appartenenza a un Corpo di Polizia. Una seconda firma dovrà essere apposta sull'apposito modello integrativo, anche al fine di dare attuazione alle norme in materia di tutela della privacy.

2) La richiesta di iscrizione, posta all'esame dell'Organo Funzionale competente per territorio, viene ratificata dall'Esecutivo di Delegazione previa verifica dei requisiti richiesti. Qualora sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'Esecutivo di Delegazione, nel verbale di riunione, sarà tenuto a specificarli in maniera puntuale e, attraverso il Segretario di Delegazione, ne darà comunicazione all'interessato.

3) I Soci Simpatizzanti dovranno essere presentati da un Socio Ordinario che dovrà controfirmare la domanda di iscrizione appositamente predisposta dalla Segreteria Nazionale.

Art. 4 – Tessera

1) La tessera sociale è il documento col quale il Socio attesta la propria appartenenza alla Sezione Italiana dell'International Police Association.

2) La qualità del Socio è certificata dal possesso di una tessera sociale, prevista dalle norme internazionali, che viene rilasciata per ogni anno solare. I Soci maturano la loro anzianità di iscrizione dalla data di emissione della prima tessera associativa. L'eventuale interruzione del rapporto associativo, ancorché temporanea, comporta la perdita dell'anzianità maturata, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del presente Regolamento.

3) La tessera, rilasciata dalla Sezione Italiana dell'International Police Association, è di proprietà dell'Associazione ed ogni indebito utilizzo potrà essere perseguito.

4) Per la registrazione anagrafica centralizzata delle tessere la Segreteria di Delegazione trasmette senza indugio alla Segreteria Nazionale la scheda di adesione accompagnata da un elenco nominativo.

5) La stessa viene rilasciata dagli Organi Funzionali previsti ed è consegnata direttamente al Socio che ha presentato la richiesta di adesione da parte degli Organi Periferici competenti.

6) La domanda per l'iscrizione in qualità di Membro Associato è inoltrata dall'interessato alla Segreteria Nazionale, attestando il possesso di tutti quei requisiti minimi predefiniti. La tessera sociale con l'annotazione di "Membro Associato" viene rilasciata dalla Segreteria Nazionale. La quota di iscrizione è versata per intero alla Tesoreria Nazionale, salvo diversa pattuizione. I Membri Associati dei Paesi Esteri hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari, ma non possono rivestire cariche sociali, né hanno diritto di voto giacché non figurano, secondo gli Statuti internazionali, quali Soci della Sezione italiana.

7) Nei casi di deterioramento, smarrimento o furto della tessera, è rilasciato un duplicato con lo stesso numero e data dell'originale, previa riconsegna di quella deteriorata o di copia della denuncia presentata all'Autorità di Polizia.

Art. 5 – Perdita della qualifica di Socio

1) La qualifica di Socio, e la relativa anzianità maturata, si perde secondo quanto enunciato all'articolo 6 comma 2) dello Statuto.

2) L'Esecutivo Centrale o di Delegazione, per quanto di competenza, delibera la perdita della qualifica di Socio.

3) Il Presidente dell'Organo Funzionale che ha in carico il Socio, comunica all'interessato le determinazioni assunte.

4) Con la notifica del provvedimento il Socio perde il diritto di fregiarsi delle insegne dell'Associazione.

Art. 6 – Rinnovo della quota sociale, decadenza e riammissione

1) I Soci Ordinari, Straordinari e Simpatizzanti, entro il 31 marzo di ogni anno, devono corrispondere agli Esecutivi di Delegazione e Locali la quota sociale di rinnovo fissata dal

Congresso Nazionale, fatto salvo il pagamento rateizzato in dodicesimi mediante trattenuta sullo stipendio.

In quest'ultimo caso l'eventuale recesso dovrà essere comunicato alla Segreteria di Delegazione, tramite l'Esecutivo Locale, perentoriamente entro il 31 ottobre di ogni anno e la disdetta avrà riguardo all'anno successivo. Qualora il Socio non rispetti il termine predetto, lo stesso rimarrà iscritto per l'anno successivo e dovrà provvedere al pagamento della relativa quota.

2) Alla data del 1° aprile di ogni anno sono considerati morosi quei Soci Ordinari, Straordinari e Simpatizzanti che non hanno provveduto all'adempimento relativo alla quota sociale entro il termine stabilito dal comma precedente. Gli stessi non usufruiranno dei benefici previsti per i soggetti regolarmente iscritti e non potranno partecipare alle riunioni e alle attività degli Organi Funzionali.

3) Il Socio moroso potrà regolarizzare la propria posizione associativa pagando la quota sociale non corrisposta. Resta salva l'anzianità maturata.

4) Il Socio che, entro il 1° ottobre, non abbia ancora ottemperato al rinnovo annuale verrà formalmente invitato dall'Esecutivo, che lo ha in carico, a regolarizzare la propria posizione.

5) Entro il 31 dicembre dello stesso anno, se il pagamento non avviene con le modalità di cui al comma precedente, il Socio moroso decade automaticamente e nei suoi confronti debbono essere avviate le procedure di cancellazione dagli archivi dell'Associazione di cui all'articolo 5.

6) Nel caso in cui il Socio decaduto voglia, negli anni successivi, essere riammesso, dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione e l'anzianità inizierà a decorrere dal momento della nuova iscrizione. In alternativa potrà regolarizzare la propria posizione associativa pagando tutte le quote sociali non corrisposte sino a quel momento. Egli mantiene il proprio numero di tessera, restando salva l'anzianità maturata.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

1) Il Socio ha diritto di partecipare alla vita associativa del Sodalizio, di frequentare i locali dell'Associazione, di cooperare al suo potenziamento morale e materiale e alla sua promozione sociale.

2) Il Socio ha l'obbligo di mantenere comportamenti e atteggiamenti conformi ai principi dello Statuto e all'etica degli appartenenti alle Forze dell'Ordine.

3) Il Socio ha il diritto di fregiarsi dei distintivi sociali e di indossare l'abito sociale quando previsto.

4) Il Socio ha altresì diritto di fruire dei servizi e delle agevolazioni assicurate dall'Associazione e di riceverne le pubblicazioni periodiche.

5) Il Socio ha diritto di partecipare alle Assemblee esercitando il diritto di parola, se previsto.

6) I Soci hanno pari dignità tra loro a prescindere dalle cariche sociali la cui gerarchia è funzionale solo alle mansioni svolte.

7) Il Socio non può prendere iniziative individuali di competenza o in rappresentanza di cariche sociali per le quali non è stato eletto.

Art. 8 – Sanzioni disciplinari

Le violazioni da parte dei Soci a quanto enunciato dallo Statuto in generale e dal presente Regolamento in particolare, sono sanzionate, a seconda della loro gravità, con le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione dalla carica;
- c) la censura;
- d) la sospensione (graduata da uno a sei mesi);
- e) la sospensione cautelare;
- f) l'espulsione.

Titolo III

BENEMERENZE, BANDIERE E LOGHI

Art. 9 – Conferimento di riconoscimenti

1) Sono previsti diversi conferimenti per quei Soci che, con le loro attività e per i particolari requisiti, hanno reso un servizio alla crescita della vita associativa. Ai Soci Ordinari, Straordinari e Simpatizzanti, nonché ai Membri Associati, possono essere attribuiti i riconoscimenti di: "BENEMERITO" e di "FEDELTA' ALL'I.P.A.". Le generalità di detti Soci sono annotate dal Segretario Nazionale in appositi "Albi" istituiti presso la Segreteria Nazionale.

2) E' conferita la onorificenza di:

a) "SOCIO BENEMERITO" ai Soci che si sono particolarmente distinti nelle attività che hanno consentito di sviluppare gli scopi prefissati dall'Associazione. A questi è rilasciato un attestato e la loro riconoscibilità è desumibile dallo specifico distintivo sociale loro conferito. La proposta viene avanzata dagli Organi Funzionali per il tramite degli Esecutivi di Delegazione e Locali e viene deliberata dall'Esecutivo Centrale.

b) "FEDELTA' ALL'I.P.A." ai Soci Ordinari, Soci Straordinari, Soci Simpatizzanti ed ai Membri Associati che non hanno mai interrotto la loro appartenenza al Sodalizio. Il Socio matura tale onorificenza ogni dieci anni e progressivamente riceve i seguenti attestati: dopo dieci anni in color bronzo; dopo venti anni in color argento; dopo trenta anni in color oro, dopo quaranta anni in color platino. Ad ogni attestato corrisponde lo specifico distintivo sociale. Per i Soci che maturano cinquanta anni di iscrizione vengono rilasciati un attestato e una speciale medaglia appositamente creata. Altresì per i Soci che maturano sessanta anni d'iscrizione vengono rilasciati un attestato ed uno speciale riconoscimento personalizzato. Le onorificenze sono proposte dall'Esecutivo Locale, attribuite dall'Esecutivo di Delegazione e rilasciate dalla Segreteria Nazionale.

3) Gli attestati ed i distintivi sono forniti dall'Esecutivo Centrale e rimangono invariati nel tempo.

4) Tutte le benemerienze saranno possibilmente consegnate in occasione di manifestazioni ufficiali dell'Associazione. L'attestato viene consegnato dall'Organo proponente.

5) E' previsto anche il conferimento di una benemerienza a persone estranee all'Associazione che, oltre ad essersi distinte socialmente, sono vicine al Sodalizio e contribuiscono, in vario modo e vario titolo, a sostenere le attività della Sezione, in particolare degli Esecutivi di Delegazione e Locali. Tale benemerienza consiste in un ATTESTATO DI GRATITUDINE, proposto dagli Esecutivi Centrale, di Delegazione e Locali e deliberato dall'Esecutivo Centrale.

6) Tutte le benemerenze che vengono attribuite a Soci e non, devono essere comunicate all'Esecutivo Locale d'iscrizione dell'interessato.

Art. 10 – Abito Sociale

1) L'abito sociale della Sezione Italiana è composto da:

- a) giacca blu con emblema sul taschino a sinistra;
- b) pantaloni grigi o gonna grigia;
- c) camicia bianca;
- d) cravatta o foulard blu;
- e) scarpe nere.

2) L'abito sociale è indossato in occasione delle sedute sociali come negli incontri ufficiali, nei modi e nei luoghi stabiliti dagli Organi Funzionali interessati all'evento. Il Socio è parimenti libero di indossare l'uniforme del Corpo di appartenenza, assumendosi ogni responsabilità inerente il corretto uso della divisa di ordinanza.

3) In caso di eventi informali o nel periodo estivo, è ammesso l'uso della polo ufficiale della Sezione italiana di colore blu con bordature tricolori.

Art. 11 – Bandiera Sociale, emblemi e distintivi

1) La Sede Nazionale, le Sedi di Delegazione e quelle Locali si dotano della bandiera dell'Associazione che è di forma rettangolare con sfondo color azzurro e stemma internazionale dell'I.P.A., con colori i cui codici del Pantone Matching System sono:

blu scuro: 3005 U - 285 C

blu chiaro: 290 U - 283 C

rosso: 185 U -186 C

giallo: 109 U -115 C.

2) Il logo I.P.A., nella forma prevista dalla Sede Internazionale, è depositato presso la Camera di Commercio di Belluno e registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

3) Esso, così come contenuto nell'allegato "A", costituisce parte integrante del presente Regolamento.

4) E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo dello stesso per scopi commerciali; eventuali utilizzi per attività sociali esterne all'I.P.A. devono essere preventivamente autorizzati dalla Sezione Italiana, salvo quanto previsto dall'art. 36 del presente Regolamento.

5) I distintivi, bandiere e labari di cui possono fregiarsi i Soci sono quelli previsti dalla Sezione Italiana dell'International Police Association. La tipologia viene proposta dall'Esecutivo Centrale e approvata dal Congresso Nazionale.

6) La placca da utilizzare sull'abito sociale riporta lo stemma dell'Associazione con il copyright (diritto d'autore).

7) Gli Organi Funzionali possono autonomamente creare oggetti di rappresentanza di propria iniziativa senza alterare in alcun modo le caratteristiche del logo ufficiale.

Art. 12 – Preghiera Nazionale e Inno Internazionale

- 1) Nelle cerimonie ufficiali può essere data lettura della “Preghiera Nazionale dell’I.P.A.”. La preghiera non indica l’appartenenza ad un tipo di religione, ma abbraccia indistintamente ogni credo.
- 2) L’apertura delle medesime manifestazioni può essere preceduta dall’Inno dell’I.P.A..
- 3) La preghiera e l’inno sono contenuti negli allegati “B” e “C”, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Titolo IV

ORGANI FUNZIONALI NAZIONALI

Art. 13 – Organi Funzionali

- 1) Sono Organi Funzionali quelli previsti dall’art. 7 dello Statuto.
- 2) Gli Organi Funzionali possono avvalersi di organi esterni, cioè di quelle figure necessarie e riconosciute per un concreto sviluppo della Sezione Italiana dell’International Police Association. Tali organi ed i loro membri non possono essere iscritti all’Associazione.
- 3) I Soci possono partecipare nella sola qualità di uditori alle riunioni ufficiali del Consiglio di Delegazione di appartenenza e del Congresso Nazionale, previo consenso dei suoi componenti.
- 4) Non è consentita la presenza di soggetti terzi in seno alle riunioni o alle Assemblee. Il Presidente può, per motivate esigenze, autorizzare la presenza di persone non iscritte all’I.P.A..
- 5) Nelle riunioni ufficiali dei Direttivi degli Organi Funzionali, nel caso vengano trattati argomenti che riguardano la persona, non è ammessa la presenza di estranei. Le decisioni che abbiano riguardo ai Soci dovranno essere assunte con voto a scrutinio segreto.

Art. 14 – Il Congresso Nazionale Straordinario

- 1) Il Congresso Nazionale Straordinario si riunisce per stabilire le linee programmatiche generali, per il raggiungimento degli obiettivi sociali. Al Congresso Nazionale Straordinario non può partecipare il Delegato che non è in regola con il pagamento della quota dovuta al suo Esecutivo di Delegazione o Locale; altresì non possono partecipare i Delegati le cui Delegazioni non hanno provveduto al versamento trimestrale delle quote alla Tesoreria Nazionale ed agli adempimenti amministrativo-contabili connessi alla loro funzione.
- 2) Il Congresso Nazionale Straordinario, con delibera del Congresso Nazionale, è ordinariamente convocato ogni quattro anni dal Presidente Nazionale. Al Congresso Nazionale Straordinario il Presidente Nazionale relaziona sull’attività svolta dall’Esecutivo Centrale, in via generale sullo stato patrimoniale della Sezione Italiana e sull’attività dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. In base alle proprie competenze, relazionano altresì: il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale ed i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
- 3) Al Congresso Nazionale Straordinario sono illustrate e discusse le linee programmatiche dei rappresentanti delle liste di cui al successivo quadriennio e si procede alle elezioni per la nomina

dei componenti dell'Esecutivo Centrale, dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti il Collegio dei Probiviri.

4) Il Congresso Nazionale Straordinario, presieduto in apertura dal Presidente Nazionale uscente, elegge:

a) il Presidente del Congresso Nazionale Straordinario e due Segretari a latere;

b) il Presidente del Collegio Elettorale e tre membri, che provvederanno alle operazioni di voto e di scrutinio. Questi incarichi sono assegnati ai Delegati che non sono candidati alle future cariche per gli Organi Funzionali Nazionali.

5) Eletto dall'Assemblea Congressuale, il Presidente del Congresso Nazionale Straordinario ne assicura l'ordinato svolgimento con facoltà di limitare la durata degli interventi, in relazione al tempo a disposizione per l'espletamento di tutti gli adempimenti. E' lo stesso Presidente che invita i Delegati che interrompono o intralciano le attività congressuali a lasciare l'Assemblea.

6) Prima di procedere, il Presidente dell'Assemblea vaglia eventuali e documentati reclami sulle liste presentate affinché siano posti in discussione. Successive presentazioni di reclami non saranno accolte e l'eventuale decisione del Presidente di archiviare il reclamo o di sottoporre l'istanza al Congresso per una votazione a maggioranza sarà definitiva ed inappellabile.

7) I Delegati al Congresso Nazionale Straordinario possono farsi rappresentare in caso di assenza. In siffatte circostanze è necessario che il Delegato, il quale deve essere ex sé titolare del diritto al voto, dovrà essere altresì munito di apposita delega, rilasciata dal Socio impossibilitato a partecipare al consesso, da presentare alla Segreteria del Congresso prima dell'avvio dei lavori. Ogni Delegato congressuale può ricevere una sola delega, che deve essere controfirmata dal Segretario o da altro componente dell'Esecutivo di Delegazione competente.

8) Per l'organizzazione del Congresso Nazionale Straordinario e le eventuali manifestazioni sociali collaterali, può essere incaricato un Esecutivo di Delegazione che agisce sulle direttive della Segreteria e Tesoreria Nazionale. Per ogni anno solare l'Ufficio di Tesoreria Nazionale accantona una congrua somma idonea per la realizzazione dell'Assemblea generale quadriennale.

9) Con delibera del Congresso Nazionale, previa proposta dell'Esecutivo Centrale o di uno dei Presidenti di Delegazione, il Congresso Nazionale Straordinario può essere rinviato di un anno, quando motivate circostanze contingenti lo richiedono.

10) Prima di procedere alle elezioni, sono indicati i programmi proposti dai promotori di lista che illustrano le future attività. Ogni decisione assunta in sede di Congresso Nazionale Straordinario è comunicata a tutti gli Organi Funzionali. Tutti i membri congressuali hanno pari dignità di voto e di espressione.

11) Il Congresso Nazionale Straordinario può essere indetto:

a) quando sono stabilite le elezioni anticipate;

b) dimissioni volontarie dei membri, qualora venga a mancare il numero legale di un terzo in seno all'Esecutivo Centrale;

c) dimissioni dei membri, anche a seguito dei previsti provvedimenti disciplinari, che comporti la mancanza del numero legale di un terzo in seno all'Esecutivo Centrale.

12) Partecipano in qualità di Delegati i componenti degli Organi di cui all'art. 8 comma 2 dello Statuto.

13) Le modalità di svolgimento dei lavori del Congresso Nazionale Straordinario sono contenute nell'allegato "D" del presente Regolamento, approvato dal Congresso Nazionale antecedente allo stesso.

Art. 15 – Il Congresso Nazionale

1) Il momento più importante della vita associativa è rappresentato dal Congresso Nazionale, massimo organo espressivo e decisionale della Sezione Italiana.

2) Il Congresso Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale, è convocato dall'Esecutivo Centrale almeno una volta all'anno e può essere straordinariamente indetto su richiesta motivata da almeno sette Presidenti di Delegazione.

3) Esso provvede alle seguenti incombenze:

a) svolge principalmente l'attività di controllo sull'applicazione e osservanza delle norme associative da parte degli Organi Funzionali ed ha funzione di orientamento per l'attività di governo dell'Esecutivo Centrale;

b) decide su tutto ciò che non sia espressamente previsto dalle norme statutarie e regolamentari ed esercita il potere di ratifica di quegli atti dell'Esecutivo Centrale, previsti espressamente dal presente Regolamento;

c) è l'Organo a cui è demandata la competenza di deliberare le proposte di modifica del presente Regolamento e dello Statuto;

d) fissa la data ed il luogo di riunione del Congresso Nazionale Straordinario per l'adempimento delle incombenze previste;

e) fissa annualmente l'ammontare della quota sociale di rinnovo e di prima iscrizione e ne stabilisce la ripartizione fra la Tesoreria Nazionale e le Tesorerie di Delegazione;

f) dichiara lo scioglimento degli Esecutivi di Delegazione nell'ipotesi previste nel presente Regolamento e delibera la destinazione dei beni della disciolta sede;

g) ratifica le delibere dell'Esecutivo Centrale, relative alle spese straordinarie della Tesoreria Nazionale;

h) fissa il numero dei Delegati delle Delegazioni che parteciperanno al Congresso Nazionale Straordinario;

i) delibera il deferimento al Collegio dei Probiviri dei componenti l'Esecutivo Centrale e dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, con notifica agli interessati.

4) La sua composizione è prevista dall'art. 9 dello Statuto.

5) L'Esecutivo Centrale fissa la data ed il luogo di riunione del Congresso Nazionale, dando mandato al Segretario Nazionale di provvedere agli avvisi di convocazione almeno trenta giorni prima del termine fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'ordine del giorno dei lavori. Il termine di trenta giorni può essere ridotto a quindici per motivi di necessità e/o urgenza.

6) I componenti il Congresso Nazionale:

a) devono essere in regola col pagamento della quota sociale; le Delegazioni devono aver provveduto al versamento delle quote di spettanza alla Tesoreria Nazionale ed agli adempimenti amministrativo-contabili connessi alla loro funzione;

b) prima dell'apertura dei lavori, hanno facoltà di chiedere l'inserimento di argomenti non compresi nell'Ordine del Giorno predisposto dall'Esecutivo Centrale. Nel caso di presentazione di proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento e di materia economico-finanziaria, le stesse dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale, corredate con il verbale del Consiglio di Delegazione proponente, almeno novanta giorni prima della data prevista per il Congresso

Nazionale, nei modi previsti dall'allegato "E" del Regolamento. L'integrazione sarà vagliata dall'Esecutivo Centrale e discussa successivamente all'inizio dei lavori del Congresso stesso;

c) i Presidenti di Delegazione hanno facoltà di farsi rappresentare da altro componente dello stesso Organismo, nello specifico: dal Vice Presidente o da altro membro del proprio Esecutivo di Delegazione.

7) Al Congresso Nazionale, quali osservatori senza diritto di voto, possono intervenire, oltre ai componenti previsti dall'art. 9 comma 3 dello Statuto, altre figure necessarie non iscritte all'Associazione, con funzioni consultive.

8) Le modalità di svolgimento dei lavori del Congresso Nazionale sono contenute nell'allegato "E", che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 16 – L'Esecutivo Centrale

1) E' l'organo di governo della Sezione Italiana, presieduto dal Presidente Nazionale, responsabile della gestione organizzativa, amministrativa e programmatica della Sede Nazionale per il mandato ricevuto:

- a) esso adotta i provvedimenti necessari per l'esercizio dell'azione di controllo sull'attività delle strutture di Delegazione e Locali;
- b) nei casi previsti, sui provvedimenti adottati dagli Esecutivi di Delegazione, esercita il potere di ratifica;
- c) esegue i provvedimenti adottati dai Collegi dei Revisori dei Conti e dei Proibiviri.

2) Oltre a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 dello Statuto, l'Esecutivo Centrale si deve riunire non meno di due volte l'anno.

3) L'Esecutivo Centrale:

- a) presenta al Congresso Nazionale Straordinario le relazioni quadriennali sull'attività della Sezione Italiana e dei suoi Organi, nonché sullo stato patrimoniale della Sezione;
- b) convoca il Congresso Nazionale e indica l'ordine del giorno che il Segretario Nazionale comunica agli Organi Funzionali interessati;
- c) delibera l'attribuzione della qualifica di Socio Benemerito ai Soci che si sono particolarmente distinti e conferisce gli Attestati di Gratitude;
- d) determina i rimborsi che la Tesoreria Nazionale deve corrispondere per i compiti degli Uffici o degli incarichi conferiti dagli Organi Nazionali, nonché la determinazione dei rimborsi ai Soci incaricati dei servizi di rappresentanza della Sezione Italiana;
- e) adotta e delibera i provvedimenti di revoca nei confronti degli Esecutivi di Delegazione nominando i Commissari Straordinari per la reggenza temporanea di quelle sedi che al Segretario Nazionale non risultano in ordine per aver commesso delle violazioni od omissioni alle norme statutarie o regolamentari. Di tali provvedimenti è informato ed incaricato ad esprimersi il Congresso Nazionale nella prima seduta utile;
- f) delibera l'alienazione dei beni di proprietà dell'Associazione, su proposta del Tesoriere Nazionale;
- g) deferisce al Collegio dei Proibiviri i Presidenti degli Esecutivi di Delegazione in caso di reiterate inadempienze amministrative.

4) In caso di dimissioni dell'Esecutivo Centrale o dei 2/3 dei suoi componenti, le funzioni correnti vengono assicurate dai titolari degli uffici di Presidenza, Segreteria e Tesoreria, i quali fissano la data del Congresso Nazionale per le necessarie elezioni in seno al Congresso Nazionale Straordinario.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo Funzionale diretto ad accertare che ogni entrata ed uscita delle Tesorerie Nazionale, di Delegazione e Locali corrisponda a precise registrazioni contabili e sia giustificata da idonea documentazione contenente gli elementi atti ad individuare il titolo dell'operazione:

- a) è indipendente ed è preposto al controllo della regolarità contabile delle spese sostenute dalle Tesorerie di questa Associazione collocate sul territorio nazionale;
- b) è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea congressuale e da quattro membri che, una volta eletti, designano tra loro il Vice Presidente;
- c) svolge le proprie mansioni nel rispetto delle regole interne e applica le proprie competenze alla presenza di tre membri, ivi compreso il Presidente del Collegio o il Vice Presidente del Collegio;
- d) per fatti ritenuti "gravi", motivando può riunirsi in seduta plenaria;
- e) per riunire i suoi membri può adoperare anche i sistemi telematici di videoconferenza o qualsiasi altro sistema utile allo scopo;
- f) effettua controlli annuali presso la Tesoreria Nazionale e periodici, secondo un calendario prestabilito, in accordo con il Tesoriere Nazionale, presso le Sedi di Delegazione e Locali;
- g) in occasione delle visite di revisione, verbalizza le risultanze dei controlli stessi rimettendone copia alla Segreteria e alla Tesoreria Nazionale, riferisce alla Tesoreria di Delegazione sottoposta al controllo ed al suo Presidente in qualità di responsabile legale rappresentante. In caso di rilievi, il Presidente del Collegio riferisce con rapporto scritto al Tesoriere Nazionale, per gli adempimenti previsti e, quando tali rilievi siano mossi nei confronti della Tesoreria Nazionale, il Presidente del Collegio riferisce con rapporto scritto al Presidente Nazionale.

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti agisce anche di iniziativa e, in caso di mancato rispetto delle norme amministrative interne nella struttura sottoposta a revisione, in via celere e riservata informa, oltre al responsabile dell'Organo in disamina, il Segretario Nazionale ed il Presidente Nazionale. Quest'ultimi possono informare i membri dell'Esecutivo Centrale o mantenere la relazione col veto della segretezza fino alla sua conclusione, ad eccezione dell'ipotesi in cui ad essere interessato sia il Collegio dei Proibiviri.

3) Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) sei mesi prima della scadenza del suo mandato, può sospendere le proprie attività e demandarle all'eleggendo Collegio dei Revisori dei Conti, salvo che non sia in corso un periodo di proroga elettorale o che vi sia il tempo necessario per portarle a conclusione. Nel caso demandi le proprie attività al futuro Collegio, il materiale raccolto dovrà essere custodito in plico chiuso dal suo Presidente. Il plico, entro un mese dalla data delle elezioni, dovrà essere acquisito dal Presidente del nuovo Collegio, congiuntamente ad una relazione analitica delle attività svolte dai membri del Collegio uscente;
- b) il passaggio di consegne e l'apertura del plico avviene con la stesura di un verbale alla presenza dei due Presidenti (uscente e neoeletto);
- c) il carteggio è esaminato dai soli membri del Collegio. Il Presidente uscente è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e utili al prosieguo dell'azione del Collegio subentrato.

4) Il Presidente del Collegio, in occasione della riunione del Congresso Nazionale, riferisce circa l'attività di controllo operata alle Tesorerie di Delegazione e Locali.

5) Il Presidente del Collegio, in occasione del Congresso Nazionale Straordinario, fornisce al Presidente Nazionale uscente tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la compilazione della relazione consuntiva quadriennale.

Art. 18 – Il Collegio dei Proviviri

1) Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il Collegio dei Proviviri è l'Organo di Arbitrato, Giustizia e Disciplina appositamente istituito con competenza e giurisdizione su tutto il territorio nazionale ed estero nel caso di violazioni commesse da Soci Italiani fuori dal territorio nazionale.

2) Esso delibera validamente alla presenza di almeno tre Componenti, compreso il Presidente.

3) Oltre a quanto previsto dall'art. 12 comma 3 dello Statuto, il Collegio è competente a giudicare violazioni o dirimere controversie insorgenti con soggetti esterni all'Associazione, ma che comunque ne veicolano il nome e i simboli.

4) Agisce su impulso dell'Esecutivo Centrale, il quale valuta gli atti pervenuti alla Segreteria Nazionale in cui sia richiesto il suo intervento. L'Esecutivo Centrale dispone l'inoltro degli atti al Collegio per il tramite della Segreteria Nazionale, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. Prima di tale fase l'Esecutivo Centrale pone in essere tutte quelle iniziative tendenti a ridurre le frizioni e i contrasti o fornendo alle parti quelle indicazioni utili al ristabilimento della tranquilla vita associativa.

5) Una volta ricevuti gli atti, il Presidente del Collegio li condivide con i membri designati, iniziando l'istruttoria. In tale fase ha facoltà di ascoltare le parti coinvolte e di assumere atti o documenti. Al termine della fase istruttoria, che non può eccedere i 60 giorni, il Collegio tenta comunque una composizione del dissidio.

6) All'esito dell'istruttoria, il Collegio contesta all'incolpato la fattispecie violata; quest'ultimo ha facoltà di presentare scritti difensivi nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni. L'incolpato ha altresì facoltà di nominare un relatore a difesa, che abbia la qualifica di Socio Ordinario e che non ricopra cariche all'interno degli Organi Funzionali.

7) Entro 30 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi, il Collegio commina le sanzioni previste dall'Art. 8 del presente Regolamento, oppure archivia il procedimento. In entrambi i casi si esprime con decreto motivato, trasmettendolo alla Segreteria Nazionale.

8) Contro il provvedimento del Collegio dei Proviviri è ammesso unicamente ricorso giurisdizionale, il quale non sospende, però, l'esecutorietà del provvedimento impugnato.

Art. 19 – Procedure elettorali Esecutivo Centrale e Collegi dei RR.CC. e PP.VV.

1) Il Presidente Nazionale indice le elezioni sei mesi prima della scadenza del mandato. La presentazione dei candidati deve avvenire tramite un rappresentante di lista, che sia Socio Ordinario dell'Associazione. La lista completa deve giungere al protocollo della Segreteria Nazionale tre mesi prima della data delle consultazioni elettorali con l'indicazione puntuale delle cariche come di seguito specificato:

Sezione A1: ESECUTIVO CENTRALE

- Ufficio di Presidenza:

Presidente Nazionale; 1° Vice Presidente Nazionale; 2° Vice Presidente Nazionale; 3° Vice Presidente Nazionale;

- Ufficio di Segreteria:

Segretario Nazionale; 1° Vice Segretario Nazionale; 2° Vice Segretario Nazionale; 3° Vice Segretario Nazionale;

- Ufficio di Tesoreria:
Tesoriere Nazionale; Vice Tesoriere Nazionale.

Sezione A2: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (C.RR.CC.)

Presidente;
quattro membri effettivi.

Sezione A3: COLLEGIO DEI PROBIVIRI (C.PP.VV.)

Presidente;
quattro membri effettivi.

2) Con la lista deve essere presentata anche la relazione programmatica per il futuro mandato dei candidati, la quale verrà discussa in sede congressuale; tali atti saranno trasmessi con la convocazione dei Delegati. La relazione programmatica non potrà essere integrata, modificata, né subire alcun tipo di variazione e dovrà essere illustrata al Congresso Nazionale Straordinario conformemente a quanto presentato. Il materiale presentato viene divulgato dalla Segreteria Nazionale a tutti gli Organi Funzionali.

3) Il Segretario Nazionale, entro sette giorni dalla presentazione delle liste elettorali e della relazione programmatica, verifica i nominativi dei Soci candidati che potranno essere esclusi per i seguenti motivi:

- mancata anzianità di anni tre dalla data di rilascio della tessera sociale;
- mancato rinnovo per il triennio;
- adempimento di due mandati consecutivi nel Direttivo Nazionale.

In tal caso il Segretario Nazionale dà immediata comunicazione all'interessato ed al promotore della lista che deve provvedere alla sostituzione entro quindici giorni.

Sono ammesse ulteriori sostituzioni esclusivamente per il decesso del Socio.

4) La mancata presentazione della lista completa e/o della relazione programmatica comporta l'esclusione dalle consultazioni elettorali.

5) Ogni candidato può far parte di una sola lista.

6) Una lista, per le cariche di cui al comma 1, per essere dichiarata eletta, deve riportare almeno la metà più uno dei voti degli accreditati al Congresso Nazionale Straordinario. Nel caso in cui nessuna lista abbia riportato tale quorum, si procederà al ballottaggio tra le due liste riportanti il maggior numero di voti, ripetendo le operazioni di voto. Risulterà eletta la lista che avrà riportato la maggioranza dei voti. La votazione avviene a scrutinio segreto.

7) Il Presidente dell'Assemblea Congressuale, al termine delle operazioni di scrutinio, ricevuti i risultati dal Presidente del Collegio Elettorale, procede alla proclamazione degli eletti consentendo l'insediamento della nuova dirigenza nazionale.

8) Entro quindici giorni dall'elezione dovrà avvenire il passaggio di consegne tra l'Esecutivo Centrale uscente ed il subentrante, ad esclusione della parte concernente la Tesoreria Nazionale, per le necessità di chiusura del bilancio. Il medesimo termine viene mantenuto per la presentazione delle dimissioni di eventuali candidati che ricoprono cariche nei Direttivi di Delegazione e Locali.

Titolo V

ORGANI FUNZIONALI LOCALI

Art. 20 – Il Consiglio di Delegazione

1) Il Consiglio di Delegazione è composto dai componenti previsti dall'art. 13, comma 1 dello Statuto.

2) Esso viene convocato almeno una volta all'anno dal suo Presidente ed ha funzioni consultive e di orientamento generale. Per motivi inderogabili può essere convocato in via straordinaria da uno o più Esecutivi Locali.

Art. 21 – L'Esecutivo di Delegazione

1) L'Esecutivo di Delegazione è l'organo di governo territoriale:

a) in ossequio alle finalità delle direttive degli Uffici Nazionali e sulla base degli orientamenti scaturiti dal Consiglio di Delegazione, attua le incombenze burocratiche ed operative per realizzare i programmi dell'Associazione nel territorio di competenza;

b) per una migliore e più capillare organizzazione associativa, valuta le condizioni utili per la realizzazione di nuovi Esecutivi Locali, organi di decentramento funzionale, sui quali esercita l'azione di coordinamento e di controllo;

c) Adotta e delibera i provvedimenti di revoca nei confronti degli Esecutivi Locali nominando i Commissari Straordinari per la reggenza temporanea di quelle sedi che al Segretario di Delegazione non risultano in ordine per aver commesso delle violazioni od omissioni alle norme statutarie o regolamentari. Di tali provvedimenti è informato ed incaricato ad esprimersi il Consiglio di Delegazione nella prima seduta utile.

2) Se in seno all'Esecutivo di Delegazione non sono presenti Esecutivi Locali, lo stesso diventa l'organo funzionale decentrato ed ha il compito di favorire raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

3) L'Esecutivo di Delegazione, sei mesi prima della conclusione del mandato, fissa la data delle elezioni.

4) L'Esecutivo di Delegazione è composto:

- dal Presidente, che ne è il legale rappresentante e assume la carica anche di Presidente del Consiglio di Delegazione;
- dal Vice Presidente;
- dal Segretario e dal Vice Segretario;
- dal Tesoriere e dal Vice Tesoriere.

5) Per un corretto espletamento dei compiti degli Uffici di Delegazione, Presidenza, Segreteria e Tesoreria si concertano fra loro, per una suddivisione equa dei compiti. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono i responsabili dei rispettivi Uffici e, in caso di particolari necessità ed indisponibilità, tali figure direttive principali si avvalgono dei rispettivi Vice Presidente, Vice Segretario e Vice Tesoriere che, necessariamente informati nel dettaglio, conoscono perfettamente ogni situazione amministrativa ed economica dell'Esecutivo di Delegazione.

6) Il Presidente o il Vice Presidente ovvero, in caso di impossibilità, un soggetto da questi delegato, individuato tra i membri del Direttivo di Delegazione, partecipa al Congresso Nazionale. La mancata partecipazione non giustificata con apposita comunicazione scritta, in

rappresentanza dell'Esecutivo di Delegazione per due volte, comporta il commissariamento dello stesso.

7) Fissa la quota sociale di spettanza agli Esecutivi Locali che non può essere inferiore al 50% della somma che riceve la Delegazione.

8) Preso atto che attualmente il territorio della Sezione Italiana è suddiviso in Delegazioni che rappresentano tutte le Regioni d'Italia, ivi comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano e la suddivisione tra il Friuli e il Venezia Giulia, non è consentita la costituzione di nuove ed ulteriori Delegazioni.

9) L'Esecutivo di Delegazione deve avere un numero minimo di Soci pari ad ottanta. Qualora tale numero sia inferiore, è fatta salva la possibilità di raggiungerlo entro il termine perentorio di due anni dalla comunicazione della Segreteria Nazionale. Se ciò non avviene l'Esecutivo di Delegazione decade o viene commissariato secondo quanto statuito al successivo articolo 31; i Soci potranno formare un nuovo Esecutivo Locale che verrà posto in carico alla Delegazione scelta, purché adiacente. Nel caso in cui fosse presente un Comitato Locale, lo stesso assorbe tutti i Soci e viene posto in carico alla Delegazione scelta, purché adiacente.

10) L'Esecutivo di Delegazione che, alla scadenza naturale del mandato, non raggiunge il numero minimo previsto dei Soci (80), non può indire le elezioni. Lo stesso sarà avviato a commissariamento.

Art. 22 – L'Esecutivo Locale

1) L'Esecutivo Locale, quale organo di massimo decentramento funzionale, ha il compito di:

- a) favorire il contatto fra i Soci, inteso al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- b) raggiungere gli scopi ed eseguire le direttive e gli orientamenti degli Organi Funzionali Centrali e della Delegazione da cui dipende;
- c) attuare le incombenze burocratiche ed operative per la realizzazione in campo locale dei programmi dell'Associazione.

2) La costituzione di un nuovo Esecutivo Locale avviene con richiesta, trasmessa alla Segreteria di Delegazione, da parte di un Socio regolarmente iscritto che rappresenta un gruppo esponenziale di non meno di quaranta Soci. La richiesta è controfirmata da altri due Soci che formano il Comitato Promotore. Nella richiesta devono essere bene specificate le motivazioni che giustificano la costituzione dell'Esecutivo Locale con allegato l'elenco, individualmente firmato, dei quaranta Soci che intendono aderire all'Organo che si intende costituire. La richiesta viene sottoposta al vaglio dell'Esecutivo di Delegazione che esprime un parere ed inoltra il fascicolo all'Esecutivo Centrale tramite la Segreteria Nazionale. L'Organo Nazionale valuta gli atti e provvede a trasmettere l'esito all'Esecutivo di Delegazione che notizia il proponente. In caso di esito positivo, il Comitato Proponente dovrà indire le elezioni entro sei mesi, secondo la procedura prevista per il rinnovo degli Organi Funzionali locali.

a) I Soci firmatari della lista di costituzione del nuovo Comitato Locale, di cui almeno la metà devono essere di nuova iscrizione, hanno titolo quali Soci appartenenti al nuovo Comitato Locale a partire dalla data di accoglimento dell'istanza da parte dell'Esecutivo Centrale. I Soci di nuova iscrizione vengono presi in carico dalla Delegazione di competenza, per poi essere trasferiti al nuovo Comitato Locale, unitamente alle quote sociali di spettanza.

b) I Soci promotori del nuovo Comitato Locale, all'accoglimento dell'istanza devono provvedere a tutte le incombenze previste per i Comitati Locali, compresa la richiesta del Codice Fiscale e la presentazione del modello EAS all'Agenzia delle Entrate.

3) L'Esecutivo Locale è composto da:

- il Presidente, che ne è il legale rappresentante;
- il Vice Presidente;
- il Segretario ed il Vice Segretario;
- il Tesoriere ed il Vice Tesoriere.

4) L'Esecutivo Locale, sei mesi prima della scadenza del mandato, fissa la data delle elezioni.

5) Per il corretto espletamento dei compiti, gli Uffici Locali di Presidenza, Segreteria e Tesoreria si concertano fra loro, per una suddivisione equa dei compiti. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono i responsabili dei rispettivi Uffici e, in caso di particolari necessità ed indisponibilità, tali figure direttive principali si avvalgono dei rispettivi Vice Presidente, Vice Segretario e Vice Tesoriere che necessariamente informati, nel dettaglio, conoscono perfettamente ogni situazione amministrativa ed economica del Comitato Locale.

6) L'Esecutivo Locale partecipa al Consiglio di Delegazione. La mancata partecipazione non giustificata con apposita comunicazione scritta in rappresentanza dell'Esecutivo Locale per due volte, comporta il commissariamento dello stesso.

7) Esso esplica la più efficace attività di proselitismo e riceve le istanze di prima iscrizione, provvede alla consegna della tessera sociale rilasciata dalla Segreteria Nazionale e degli attestati di Benemerenzza, Fedeltà all'I.P.A. e Gratitude. Raccoglie le quote annuali dei Soci e dei nuovi iscritti trasmettendole entro ogni trimestre all'Esecutivo di Delegazione, informandolo di tutte le variazioni o necessità segnalate dai Soci.

8) L'Esecutivo Locale che, alla scadenza naturale del mandato, non raggiunge il numero minimo previsto di soci (40), non può indire le elezioni. Lo stesso sarà avviato al commissariamento dall'Esecutivo di Delegazione.

9) L'Esecutivo Locale che per due anni consecutivi annovera un numero di Soci inferiore a quaranta, viene sciolto o commissariato con provvedimento dell'Esecutivo di Delegazione, che delibera dove attribuirli.

10) Gli attuali Comitati Locali, qualora non abbiano un numero sufficiente di iscritti come previsto dal presente Regolamento, hanno la possibilità di uniformarsi entro due anni dalla comunicazione di commissariamento dell'Esecutivo di Delegazione, il quale provvede allo scioglimento in caso di mancata ricostituzione del tessuto associativo.

Art. 23 – Procedure elettorali comuni per il rinnovo delle Cariche Sociali di Delegazione e Locali

1) Sei mesi prima della scadenza del mandato, o in caso di elezioni anticipate, il Presidente di Delegazione o Locale indice le elezioni che avvengono nel corso dell'Assemblea ordinaria o straordinaria appositamente convocata, con le sotto elencate modalità:

a) l'Esecutivo, sei mesi prima della naturale scadenza del mandato, o in caso di indizione di elezioni anticipate, delibera la data e gli adempimenti per il rinnovo delle cariche. Tale delibera deve essere rimessa, entro il termine di quindici giorni, alla Segreteria Nazionale o di Delegazione la quale, ove nulla osti, solo nel caso di presentazione di più liste, provvede alla nomina del Presidente della Commissione Elettorale, escludendo dalla stessa il Presidente e il Segretario Nazionale ed il Presidente di Delegazione;

b) Nella medesima riunione, stabilisce i termini per la presentazione delle liste dei candidati, la convocazione dell'assemblea indicando il luogo, la data e l'ora dando avviso che in quella sede

si procederà alle operazioni di voto. Di dette operazioni viene data la massima divulgazione ai Soci da parte della struttura in scadenza;

c) Per la presentazione dei candidati alle cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere, Vice Presidente, Vice Segretario e Vice Tesoriere devono essere predisposte dagli interessati apposite liste unitarie contenenti i nominativi dei candidati (iscritti territorialmente alla struttura da eleggere), indicando, a fianco di ciascun nominativo, con esplicita firma di accettazione, la carica per la quale lo stesso concorre. Ogni candidato può far parte di una sola lista.

Entro sessanta giorni dalla delibera dell'Assemblea per l'indizione delle votazioni, la Segreteria della struttura interessata deve comunicare a tutti i Soci quanto determinato, al fine della presentazione di eventuali liste.

Le liste complete delle sei cariche previste dallo Statuto dovranno essere presentate alla Segreteria competente non prima di centoventi giorni e non oltre i sessanta giorni dalla data delle votazioni. Il Segretario di Delegazione o Locale assegnerà un numero ad ogni lista in base all'ordine di arrivo al protocollo;

d) Per tutte le operazioni elettorali dovranno utilizzarsi i modelli predisposti dalla Segreteria Nazionale, pena la nullità delle stesse.

2) Il Segretario Nazionale-Delegazione, qualora dovesse riscontrare vizi di procedura o irregolarità nel carteggio, comunicherà al Segretario di Delegazione-Locale di procedere a nuove elezioni.

3) Qualora non siano indette le elezioni entro i termini previsti dal presente Regolamento, la Segreteria Nazionale-Delegazione provvede a sollecitare l'Organo interessato, assegnando un termine massimo di trenta giorni per l'indizione. Se ciò non avviene, si procede al Commissariamento dell'organo inadempiente.

4) Modalità di svolgimento dell'Assemblea:

a) L'Assemblea, presieduta dal Presidente di Delegazione o Locale, provvede prioritariamente ad eleggere tra i Soci presenti, non candidati, due scrutatori per le operazioni di voto e scrutinio;

b) Il Presidente dell'Assemblea deve assicurare l'ordinato svolgimento della riunione, il cui ordine del giorno deve prevedere i seguenti argomenti:

- relazione consuntiva di fine mandato del Presidente di Delegazione o Locale;
- relazione consuntiva di fine mandato del Tesoriere di Delegazione o Locale;
- varie ed eventuali;
- elezione delle cariche sociali.

5) Modalità di svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio:

a) Il Segretario di Delegazione-Locale, spirato il termine per la presentazione delle candidature e verificata presso la Segreteria Nazionale-Delegazione l'assenza di condizioni ostative ed i requisiti richiesti, divulga a tutti i Soci in regola con la quota annuale l'elenco delle liste dei candidati, con plico contenente, tra l'altro, la scheda da votare e la busta preindirizzata recante obbligatoriamente il mittente. Le precedenti operazioni potranno essere coadiuvate a richiesta da un eventuale rappresentante delle liste candidate;

b) a seguito dell'apertura dei lavori assembleari, il Presidente della Commissione elettorale e i due membri provvedono ad attivare un seggio elettorale in locali possibilmente attigui a quello della riunione, al fine di consentire ai Soci di esercitare il diritto di voto;

c) contestualmente il Segretario di Delegazione-Locale consegna al Presidente della Commissione Elettorale l'elenco degli aventi diritto al voto, nonché le buste ritornate per posta o consegnate a mano dagli interessati alla Segreteria di Delegazione-Locale prima dell'inizio dell'Assemblea. Possono esprimere il loro voto solo i Soci in regola con la quota annuale e i Soci che regolarizzano la loro posizione associativa presso il seggio elettorale. Per le elezioni

che si svolgono prima del 31 marzo dell'anno in corso hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento dell'anno precedente; nel caso in cui le elezioni si svolgano dopo tale data, hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento dell'anno in corso. Non è ammesso il voto per delega. Nel plico non può essere inserito alcun tipo di materiale pubblicitario elettorale. Il Presidente della Commissione Elettorale, prima dell'inizio delle operazioni di voto, provvede a verificare se siano pervenuti reclami o contestazioni. Questi vengono immediatamente vagliati e successivamente trasmessi alla Segreteria Nazionale-Delegazione;

d) affinché il voto sia valido è necessario che il Socio si attenga alle indicazioni procedurali generalmente presenti sulla scheda. In ogni caso, al fine di evitare difficoltà alla Commissione in sede di scrutinio, correndo il rischio che la stessa possa ritenere nullo il voto espresso, è necessario che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- apporre una "X" e non altri segni a fianco della lista prescelta;
- nel caso che sulla scheda non siano state precedentemente stampate le liste concorrenti, il Socio dovrà indicare la preferenza scrivendo chiaramente il numero della lista che intende votare;

- sulla scheda, che non deve essere deteriorata, non devono essere apposte scritte o altri segni identificativi dell'elettore né fatte cancellature;

- nel caso in cui il Socio elettore abbia involontariamente deteriorato la scheda o commesso errori nell'indicazione della preferenza, può richiedere al Presidente della Commissione Elettorale una nuova scheda, previa riconsegna di quella deteriorata o errata;

e) la Commissione Elettorale, terminate le operazioni di voto, procede allo scrutinio delle schede votate e redige apposito verbale firmato da tutti i componenti la Commissione stessa, registrando i risultati elettorali. Il verbale delle operazioni di voto e dei risultati dello scrutinio va rimesso senza indugio, a cura del Presidente, alla Segreteria Nazionale-Delegazione per il visto di ratifica e convalida dei risultati;

f) la Segreteria Nazionale-Delegazione, ove nulla osti con il regolare svolgimento delle procedure, provvede a notificare agli interessati l'avvenuta elezione ed a rilasciare le tessere per le funzioni che gli stessi ricopriranno nel nuovo direttivo. Le schede ed il materiale elettorale, esaurite le operazioni di scrutinio in seduta pubblica, devono essere raggruppati e chiusi in buste sigillate dal Presidente della Commissione elettorale e dai due scrutatori.

Il materiale di cui sopra rimarrà in custodia presso la Segreteria di Delegazione-Locale fino al termine delle nuove consultazioni elettorali;

g) le schede di votazione, corredate di un esemplare dei verbali delle operazioni di voto e scrutinio, in modello unico nazionale, saranno fornite dalla Segreteria Nazionale con spese a carico dell'Esecutivo della Delegazione o Locale;

h) eventuali e documentati reclami relativi alle procedure elettorali dovranno essere presentati dagli interessati, il giorno delle elezioni, direttamente al Presidente della Commissione elettorale il quale – unitamente ai verbali di scrutinio – provvederà a recapitarli al Segretario Nazionale-Delegazione per le valutazioni di rito.

Art. 24 – Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali con lista unica

1) Se il Segretario di Delegazione-Locale, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, si avvede che le stesse si riferiscono ad un'unica lista, effettuato il controllo dei requisiti dei candidati, sospende le consultazioni di voto dell'Esecutivo di Delegazione o Locale, assume a protocollo l'unica lista pervenuta e la trasmette entro tre giorni alla Segreteria Nazionale-Delegazione unitamente a:

- a) lettera di indizione delle elezioni per il rinnovo dell'Esecutivo di Delegazione e Locale;
- b) originale dell'unica lista presentata.

2) Dopo le opportune verifiche il Segretario Nazionale-Delegazione convalida la lista entro dieci giorni, conferendo mandato al Presidente dell'Assemblea di proclamare eletti i componenti il nuovo direttivo durante la stessa.

3) Modalità di svolgimento dell'Assemblea con lista unica:

Il Presidente di Delegazione o Locale uscente assicura l'ordinato svolgimento della riunione il cui ordine del giorno deve prevedere:

- relazione consuntiva di fine mandato del Presidente di Delegazione o Locale;
- relazione consuntiva di fine mandato del Tesoriere di Delegazione o Locale;
- comunicazione della composizione del nuovo Esecutivo;
- varie ed eventuali.

Art. 24 bis – Assenza di candidature per il rinnovo delle Cariche Sociali Locali

Nel caso in cui, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Segretario dell'Esecutivo Locale non abbia ricevuto alcuna lista, ne da immediata comunicazione alla Segreteria di Delegazione che informerà il Presidente della medesima per la urgente convocazione del proprio Esecutivo di Delegazione il quale esaminerà la situazione creatasi ed in base a tutte le valutazioni possibili relative alle problematiche del Comitato, delibererà, motivando la decisione, la nomina di un Commissario oppure lo scioglimento del Comitato Locale.

Nel caso in cui si opterà per lo scioglimento, i Soci potranno essere attribuiti ad altro Comitato Locale, se esistente, oppure gestiti direttamente dalla Delegazione.

Il verbale relativo alle decisioni adottate sarà trasmesso a cura del Segretario di Delegazione alla Segreteria Nazionale entro dieci giorni.

Titolo VI

PRESIDENZA, SEGRETERIA, TESORERIA

E RAPPRESENTANZE INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Art. 25 – Il Presidente Nazionale, di Delegazione e Locale

1) In ambito Nazionale ed Internazionale, il Presidente Nazionale è il legale rappresentante della Sezione Italiana. Esercita le funzioni di Delegato ai Congressi Mondiali dell'I.P.A., anche tramite un suo rappresentante scelto fra i componenti dell'Esecutivo Centrale o i Soci Ordinari. In qualità di Delegato ha diritto di voto, partecipa sostenendo le posizioni e gli interessi della Sezione Italiana. Al ritorno da ogni riunione, relaziona sull'andamento dei lavori, sulle decisioni adottate e su ogni altra notizia utile a determinare l'eventuale orientamento della Sezione Italiana.

2) Il Presidente Nazionale e l'Ufficio di Presidenza Nazionale gestiscono direttamente la Sezione Italiana, entro i limiti imposti dallo Statuto. Egli è coadiuvato dai tre Vice Presidenti Nazionali, i quali svolgono gli incarichi da lui conferiti sentito l'Esecutivo Centrale. In caso di dimissioni, decesso o impedimento temporaneo o permanente del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal 1° Vice Presidente.

3) In caso di contemporanee dimissioni di tutto l'Ufficio di Presidenza le funzioni saranno assunte ad interim dall'Ufficio di Segreteria fino a nuove elezioni.

4) Il Presidente Nazionale, nell'esercizio delle proprie funzioni e con le modalità ad esso conferite dallo Statuto e Regolamento di Esecuzione, in base a quanto previsto dal Codice Civile, è la persona preposta alla promozione, miglioramento e sviluppo dell'Associazione e delle sue attività di competenza nazionale per le quali è chiamato a rispondere;

a) di sua iniziativa o previa consultazione del Segretario e del Tesoriere Nazionali, a dare immediato corso allo sviluppo del programma esposto ed accolto col voto congressuale di maggioranza;

b) ad impartire precise direttive e assegnare gli incarichi che ritiene utili agli scopi prefissati;

c) per i casi di particolare interesse non previsti nel programma esposto al Congresso Nazionale Straordinario, a prendere indipendenti iniziative previa consultazione del Segretario e del Tesoriere Nazionale.

5) Per il corretto espletamento dei compiti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, i Vice Presidenti Nazionali si concertano fra loro per una suddivisione equa dei compiti. Il Presidente Nazionale è il responsabile dell'Ufficio e, in caso di particolari necessità e di indisponibilità, si avvale dei Vice Presidenti Nazionali che necessariamente informati nel dettaglio, conoscono perfettamente ogni situazione amministrativa dell'Ufficio.

6) In particolare, il Presidente Nazionale:

a) firma tutti gli atti ufficiali della Sezione Italiana;

b) apre i lavori del Congresso Nazionale Straordinario;

c) presiede il Congresso Nazionale;

d) presiede l'Esecutivo Centrale;

e) esegue, in ossequio alle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto delle norme internazionali e della normativa vigente, i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri emessi a carico dei Soci avvalendosi in proposito della Segreteria Nazionale;

f) adotta, nei casi di urgenza, sentito l'Ufficio di Presidenza ed il Segretario Nazionale contemporaneamente al deferimento al Collegio dei Probiviri, il provvedimento di sospensione cautelare dall'Associazione nei confronti di quei Soci il cui comportamento sia ritenuto gravemente pregiudizievole per il buon nome dell'Associazione stessa;

g) adotta, di concerto con i Vice Presidenti e sentito il parere dell'Esecutivo Centrale, il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti dei Soci sottoposti a procedimento penale per reati non colposi. Il provvedimento è poi rimesso al Collegio dei Probiviri per il giudizio di merito;

h) assume, con l'assistenza della Segreteria e della Tesoreria Nazionale, tutti gli eventuali provvedimenti che si rendono necessari al fine di ovviare con urgenza a gravi inadempienze operative e funzionali degli Organi periferici, riferendo all'Esecutivo Centrale nella prima seduta.

7) Il Presidente di Delegazione, dal canto suo, rappresenta la Delegazione in tutte le manifestazioni ufficiali di competenza e nei rapporti esterni alla Delegazione. Nel caso di dimissioni, decesso o impedimento temporaneo o permanente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente fino al termine del mandato o per la durata dell'impedimento.

8) Il Presidente di Delegazione, nell'esercizio delle proprie funzioni e con le modalità ad esso conferite dallo Statuto e Regolamento di Esecuzione, in base a quanto previsto dal Codice Civile, è la persona preposta alla promozione, miglioramento e sviluppo dell'Associazione e delle sue attività di competenza territoriale per le quali è chiamato a rispondere.

9) Il Presidente di Delegazione, sentito l'Esecutivo di Delegazione, provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti:

- a) convoca, almeno una volta l'anno, il Consiglio di Delegazione se esistenti i Comitati Locali ed almeno tre volte l'anno, in accordo con il solo Segretario di Delegazione, il proprio Esecutivo;
- b) autorizza lo svolgimento delle operazioni elettorali presso i Comitati Locali per il rinnovo delle cariche sociali al termine del mandato, nominando il Presidente della Commissione Elettorale tra i membri dell'Esecutivo di Delegazione;
- c) autorizza lo svolgimento delle manifestazioni dei Comitati Locali che abbiano un interesse all'interno del territorio di competenza della Delegazione e può delegare all'Esecutivo Locale l'organizzazione di attività istituzionali di competenza della Delegazione;
- d) concede il nulla osta alle manifestazioni nazionali o internazionali organizzate nel territorio di competenza, per il successivo inoltra alla Segreteria Nazionale;
- e) autorizza, a seguito di motivata richiesta dell'Esecutivo Locale, lo slittamento per non più di un anno delle operazioni elettorali;
- f) può esercitare il diritto di surroga nei confronti degli altri componenti dell'Esecutivo di Delegazione, nonché dei Presidenti dei Comitati Locali in caso di manifesta inerzia dei predetti, dandone comunicazione alla Segreteria Nazionale.
- g) unitamente al Tesoriere di Delegazione, è responsabile civilmente della gestione economico-finanziaria e risponde della tenuta dei registri contabili e dell'inventario dei beni della Delegazione.

10) Il Presidente dell'Esecutivo Locale:

- a) riunisce con formale convocazione almeno tre volte l'anno la sua struttura di riferimento, redige apposito verbale e lo inoltra alla Delegazione entro quindici giorni dall'adunanza;
- b) presenza di diritto le manifestazioni ufficiali territorialmente di sua competenza organizzate dall'Associazione e cura i rapporti con le Autorità e le Forze di Polizia presenti sul suo territorio;
- c) nel caso di dimissioni, decesso o impedimento temporaneo o permanente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente fino al termine del mandato o per la durata dell'impedimento;
- d) unitamente agli altri componenti dell'Esecutivo Locale, è membro di diritto del Consiglio di Delegazione;
- e) unitamente al Tesoriere Locale, è responsabile civilmente della gestione economico-finanziaria e risponde della tenuta dei registri contabili e dell'inventario dei beni del Comitato Locale;
- f) Il Presidente dell'Esecutivo Locale, nell'esercizio delle proprie funzioni e con le modalità ad esso conferite dallo Statuto e Regolamento di Esecuzione, in base a quanto previsto dal Codice Civile, è la persona preposta alla promozione, miglioramento e sviluppo dell'Associazione a livello locale.

Art. 26 – Il Segretario Nazionale, di Delegazione e Locale

1) Il Segretario Nazionale, di Delegazione e Locale, per l'espletamento dei propri compiti, opera nel rispetto ed in attuazione dello Statuto e del presente Regolamento.

2) Per il corretto espletamento dei compiti dell'Ufficio di Segreteria Nazionale si avvale di due Vice Segretari; per le Delegazioni e Esecutivi Locali del Vice Segretario. E' il responsabile dell'Ufficio e, in caso di particolari necessità e indisponibilità, si avvale del 1° Vice Segretario Nazionale che, informato nel dettaglio, conosce perfettamente ogni situazione amministrativa di spettanza.

3) Il Segretario Nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

- a) provvede alla convocazione del Congresso Nazionale Straordinario, del Congresso Nazionale e dell'Esecutivo Centrale, su disposizione del Presidente Nazionale;
- b) cura e mantiene i rapporti con la Segreteria Internazionale e le Segreterie delle altre Sezioni estere;

- c) esercita il potere di vigilanza sulle attività delle Delegazioni e Comitati Locali, mediante i necessari collegamenti operativi con gli Esecutivi di Delegazione e Locali;
- d) provvede alla diffusione delle informazioni relative a tutte le attività della Sezione Italiana a livello internazionale e nazionale;
- e) assiste gli Esecutivi di Delegazione e Locali nell'opera di proselitismo verso i Soci e coordina tutte le attività richieste;
- f) organizza i lavori inerenti le riunioni del Congresso Nazionale Straordinario, del Congresso Nazionale e dell'Esecutivo Centrale, redige e conserva i verbali;
- g) assiste l'Ufficio di Presidenza Nazionale nell'esercizio delle sue funzioni e sottoscrive gli atti per i quali è espressamente delegato dal Presidente;
- h) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Organi dell'Associazione, effettuando gli opportuni accertamenti circa gli adempimenti degli Organi periferici, proponendo al Presidente Nazionale in caso di inadempienza i relativi provvedimenti, al fine di ovviare alle carenze riscontrate;
- i) esercita il potere di ratifica sui verbali relativi ai risultati delle operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali di Delegazione, dichiarando la validità degli scrutini;
- l) riceve le segnalazioni e le richieste di adozioni di provvedimenti disciplinari a carico dei Soci, da parte degli organi proponenti, provvede ad informare l'Esecutivo Centrale e, se in regola con le norme procedurali, rimette i fascicoli al Collegio dei Probiviri per l'eventuale procedimento di competenza, previo tentativo di conciliazione;
- m) provvede all'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Presidente Nazionale relativi agli atti pervenuti dai Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

4) L'ufficio di Segreteria Nazionale, dal canto suo:

- a) registra tutti i Soci della Sezione Italiana e cura l'aggiornamento e la revisione annuale degli schedari computerizzati;
- b) aggiorna gli elenchi delle attività hobbistiche, sportive e socio-culturali dei Soci;
- c) fornisce i diplomi e i distintivi, ove previsti, per l'attribuzione dei riconoscimenti di "BENEMERITO", "FEDELTA' " e "GRATITUDINE", indicati nella delibera approvata dall'Esecutivo Centrale;
- d) rilascia le tessere per le funzioni dei componenti degli Esecutivi di Delegazione e Locali;
- e) coordina tutte le attività di assistenza ai Soci;
- f) provvede alla tenuta della documentazione concernente gli atti ufficiali della Sezione Italiana.

5) Il 1° Vice Segretario Nazionale sostituisce il Segretario Nazionale in caso di dimissioni, decesso o impedimento temporaneo o permanente.

6) La Segreteria di Delegazione è soggetta a subordinazione e si attiene alle direttive emanate o suggerite dagli Uffici Nazionali per coordinare o migliorare la gestione della struttura di competenza; in particolare:

- a) mantiene costantemente aggiornato l'elenco anagrafico dei Soci e comunica tempestivamente ogni variazione direttamente alla Segreteria Nazionale;
- b) collabora con il rispettivo Ufficio di Tesoreria fornendo qualsiasi informazione possa risultare utile alla corretta tenuta della contabilità;
- c) si accorda con il proprio Presidente per stilare l'ordine del giorno da seguire durante le riunioni dei direttivi o del Consiglio di Delegazione, provvedendo conseguentemente ad informare gli interessati inviando loro la relativa documentazione (convocazione e ordine del giorno);
- d) conserva e divulga le circolari emesse dalla Segreteria e Tesoreria Nazionale o da altri Organi Centrali preposti alle diverse attività sportive e socio-culturali, nonché qualsiasi altra documentazione che abbia attinenza con l'attività dell'Esecutivo di appartenenza;

e) entro il termine di dieci giorni trasmette alla Segreteria Nazionale copia dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Esecutivo di Delegazione, nonché copia delle procedure e verbali relativi alle elezioni;

f) ha azione di controllo circa l'osservanza delle norme previste in materia di Statuto e Regolamento. Riferisce al Presidente su qualsiasi difformità riscontrata e accertata;

g) in caso di elezioni anticipate o di termine del mandato quadriennale, deve provvedere al passaggio di consegne entro il termine di quindici giorni dal nuovo insediamento o eventuale commissariamento.

7) La Segreteria Locale è soggetta a subordinazione e si attiene alle direttive emanate o suggerite dagli Uffici Nazionali e di Delegazione per coordinare o migliorare la gestione della struttura di competenza; in particolare:

a) mantiene costantemente aggiornato l'elenco anagrafico dei Soci e comunica tempestivamente ogni variazione direttamente alla Segreteria di Delegazione;

b) collabora con il rispettivo Ufficio di Tesoreria fornendo qualsiasi informazione possa risultare utile alla corretta tenuta della contabilità;

c) si accorda con il proprio Presidente per stilare l'ordine del giorno da seguire durante le riunioni dei direttivi, provvedendo conseguentemente ad informare gli interessati inviando loro la relativa documentazione (convocazione e ordine del giorno);

d) conserva e divulga ai Soci quanto espresso nelle circolari emesse dalla Segreteria e Tesoreria Nazionale o Esecutivo di Delegazione preposti alle diverse attività sportive e socio-culturali, nonché qualsiasi altra documentazione che abbia attinenza con l'attività dell'Esecutivo di appartenenza;

e) ha azione di controllo circa l'osservanza delle norme previste in materia di Statuto e Regolamento. Riferisce al Presidente su qualsiasi difformità riscontrata e accertata;

f) in caso di elezioni anticipate o di termine del mandato quadriennale deve provvedere al passaggio di consegne entro il termine di quindici giorni dal nuovo insediamento o eventuale commissariamento.

Art. 27 – Il Tesoriere Nazionale, di Delegazione e Locale

1) Per l'espletamento dei propri compiti e per le procedure deve attenersi a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché dalle norme economiche che regolano l'Associazione di Volontariato come previsto dal Codice Civile.

2) Per il suo funzionamento:

a) si avvale del Vice Tesoriere Nazionale, col quale suddivide equamente i compiti e che, necessariamente informato nel dettaglio, conosce perfettamente ogni situazione amministrativa dell'Ufficio. Il Vice Tesoriere lo sostituisce in caso di dimissioni, decesso o impedimento temporaneo o permanente;

b) gestisce tutte le entrate di pertinenza della Sezione Nazionale ed effettua, d'iniziativa o su incarico dell'Esecutivo Centrale, in collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti, ispezioni contabili sulla gestione finanziaria delle Delegazioni e dei Comitati Locali, riferendo l'esito all'Esecutivo Centrale per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza. Controlla i rendiconti delle strutture periferiche;

c) Il Tesoriere Nazionale è responsabile verso il Presidente Nazionale della gestione della Tesoreria Nazionale, nonché di tutte le entrate ed uscite della Sezione Italiana.

3) In particolare:

a) provvede al pagamento delle spese ordinarie per il funzionamento degli Organi e degli Uffici della Sede Nazionale;

- b) provvede al pagamento delle spese straordinarie, previa delibera di approvazione dell'Esecutivo Centrale, ratificata dal Congresso Nazionale;
- c) conserva le registrazioni contabili delle entrate e delle uscite di cassa della Sezione Italiana e cura la raccolta della documentazione relativa ad ogni singola operazione;
- d) provvede all'acquisto del materiale sociale e ne stabilisce i relativi prezzi di vendita;
- e) redige i rendiconti di gestione annuali ed il conto consuntivo della Sezione Italiana. Fornisce all'Esecutivo Centrale gli elementi necessari per la relazione al Congresso Nazionale Straordinario;
- f) stabilisce, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, la documentazione ritenuta valida quale giustificazione delle registrazioni contabili degli Esecutivi di Delegazione e Locali informandone i Tesorieri;
- g) assiste i Tesorieri di Delegazione nella soluzione di eventuali problemi di gestione amministrativa;
- h) fornisce, nelle riunioni dell'Esecutivo Centrale, tutte le informazioni relative alla situazione finanziaria della Sezione Nazionale;
- i) gestisce il Fondo Nazionale di Assistenza (F.N.A.);

4) Il Tesoriere di Delegazione, invece:

- a) conserva le registrazioni contabili delle entrate e delle uscite di cassa dell'Esecutivo di Delegazione e cura la raccolta della documentazione relativa ad ogni singola operazione;
- b) provvede all'acquisto del materiale sociale e ne stabilisce i relativi prezzi di vendita;
- c) redige in modo analitico il rendiconto di gestione annuale comprensivo dei rendiconti degli Esecutivi Locali e dopo averlo firmato unitamente al Presidente di Delegazione lo trasmette alla Tesoreria Nazionale entro il 28 febbraio;
- d) provvede ad inventariare i beni, previa approvazione dell'Esecutivo di Delegazione, e trasmette il tutto alla Tesoreria Nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno;
- e) assiste i Tesorieri Locali nella soluzione di eventuali problemi inerenti la gestione amministrativo-contabile;
- f) fornisce nelle riunioni dell'Esecutivo di Delegazione tutte le informazioni relative alla situazione finanziaria della propria Delegazione;
- g) unitamente al Presidente, può effettuare ispezioni contabili presso gli Esecutivi Locali della Delegazione;
- h) Il Tesoriere di Delegazione è responsabile verso il Presidente di Delegazione della gestione della Tesoreria di Delegazione, nonché di tutte le entrate ed uscite della propria Delegazione.

5) Il Tesoriere dell'Esecutivo Locale:

- a) conserva le registrazioni contabili delle entrate e delle uscite di cassa dell'Esecutivo Locale, curando la raccolta della documentazione relativa ad ogni singola operazione;
- b) provvede all'acquisto del materiale sociale e ne stabilisce i relativi prezzi di vendita al Socio;
- c) redige in modo analitico il rendiconto di gestione annuale e dopo averlo firmato unitamente al Presidente dell'Esecutivo Locale lo trasmette alla Tesoreria di Delegazione entro il 15 febbraio;
- d) provvede ad inventariare i beni, previa approvazione dell'Esecutivo Locale, trasmettendo il tutto alla Tesoreria di Delegazione entro il 15 febbraio di ogni anno;
- e) Il Tesoriere dell'Esecutivo Locale è responsabile verso il Presidente dell'Esecutivo Locale della gestione della Tesoreria Locale, nonché di tutte le entrate ed uscite del proprio Comitato Locale.

6) I fondi delle strutture periferiche devono essere depositati su conto corrente bancario o postale, intestati in rubrica a "IPA Esecutivo di Delegazione" oppure "IPA Esecutivo Locale" a firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente.

Se la disponibilità di cassa non supera la somma di € 500,00, le risorse possono essere gestite con libretto postale intestato con firma disgiunta, come citato nel precedente capoverso, o cassa contante.

7) Gli Esecutivi di Delegazione e Locali devono essere obbligatoriamente provvisti del Codice Fiscale da richiedere alla Direzione delle Entrate competente per territorio.

Art. 28 – Rappresentanze internazionali e nazionali dell'Esecutivo Centrale

1) A qualsiasi evento ufficiale non possono partecipare più di due rappresentanti dell'Esecutivo Centrale.

2) Oltre al Delegato del Congresso Mondiale dell'I.P.A., può partecipare alle riunioni internazionali un solo Socio in qualità di Osservatore.

Titolo VII

CARICHE SOCIALI E DURATA

Art. 29 – Cariche, durata e mandato

1) Le Cariche Statutarie delle Strutture associative Nazionali, di Delegazione e Locali hanno durata quadriennale.

2) Il mandato può essere prorogato al massimo di un anno per comprovate esigenze. Tutte le richieste di proroga per il rinnovo delle cariche devono essere, a pena di decadenza, avanzate almeno sei mesi prima della scadenza naturale del mandato all'Organo Funzionale sovraordinato che, unitamente alla delibera del proprio Esecutivo, provvederà a comunicarle tempestivamente al Segretario Nazionale.

2bis) Per comprovate esigenze, l'Esecutivo di Delegazione o Locale, con delibera approvata all'unanimità e firmata in originale, può domandare il Nulla Osta all'Organo Funzionale sovraordinato per interrompere il mandato ed anticipare le votazioni. In caso di anticipo di rinnovo di un Esecutivo Locale, la Delegazione di competenza deve darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Nazionale. L'iter elettorale dovrà inderogabilmente rispettare i dettami di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento. Non si possono indire elezioni anticipate se non sono trascorsi almeno 30 mesi dalla data delle ultime elezioni.

3) Tutti i Soci Ordinari hanno pari dignità ed uguale diritto di voto e possono candidarsi a tutte le cariche associative. I Membri Associati, essendo persone di altre nazioni, non possono rivestire cariche sociali e non possono esprimere il loro voto.

4) I candidati eletti a qualsiasi carica in seno alla Struttura Funzionale Nazionale non possono svolgere altre funzioni, diverse da quelle del proprio mandato, negli altri Organi Funzionali periferici (Delegazioni e/o Comitati Locali). Eventuali iniziative devono essere concordate con gli Esecutivi di Delegazione-Locali.

5) In tutti i casi in cui non vi siano liste proponenti, è concessa una ulteriore proroga di due mesi e sarà fissata la data ultima per la consegna delle liste. Nel caso in cui non siano proposte liste che consentano di mantenere attivo l'Organo Funzionale, si osservano le disposizioni di cui al successivo art. 31.

6) Con esclusione dei Collegi dei RR.CC. E PP.VV., quando in seno agli Organi Funzionali, rimangano in carica meno di tre membri eletti in prima votazione, sono convocate le elezioni anticipate.

7) Nel caso in cui per dimissioni o impedimenti permanenti, venga a mancare il numero legale nei Collegi dei RR.CC. e PP.VV., nelle more del Congresso Nazionale Straordinario, le funzioni vengono assunte:

a) dall'Ufficio di Tesoreria Nazionale per il Collegio dei RR.CC.;

b) da un Vice Presidente Nazionale e da due Presidenti di Delegazione nominati nel primo Esecutivo Centrale utile per il Collegio dei PP.VV..

Il passaggio di consegne dovrà avvenire entro dieci giorni dal conferimento dell'incarico.

8) I Soci che rivestono cariche nei Direttivi, specificatamente nell'Esecutivo Centrale, di Delegazione e Locale, che non partecipano per più volte (ossia per due volte consecutive) alle riunioni interne, senza giustificato motivo, vengono richiamati dai rispettivi Presidenti. In caso di assenze persistenti e immotivate il Socio può essere sospeso dalla carica con provvedimento motivato.

9) I Presidenti dei Direttivi Nazionale, di Delegazione e Locali, qualora vengano sfiduciati da almeno i due terzi dei componenti i rispettivi Direttivi, devono dimettersi; la carica viene assunta dal Vice Presidente.

Art. 30 – Dimissioni

1) Il Socio che riveste una qualsiasi carica, qualora per particolari esigenze personali non riesca a soddisfare le esigenze dell'incarico, può dimettersi rimettendo il proprio mandato al Presidente dell'Organo Funzionale di appartenenza. Qualora sia un Presidente Locale o di Delegazione, il suo mandato è rimesso all'Organo Funzionale immediatamente superiore, tranne il Presidente Nazionale, che rimette il suo incarico al I Vice Presidente Nazionale.

2) Il Socio dimissionario, entro dieci giorni, deposita obbligatoriamente tutto quello che è di proprietà dell'Associazione. L'azione è accompagnata da una relazione esaustiva e dettagliata circa il risultato conclusivo ottenuto durante lo svolgimento del suo incarico. Omissioni, in tal senso, possono essere considerate gravi o molto gravi nel caso in cui, l'inosservanza pregiudichi la susseguente corretta amministrazione.

3) Il Presidente dell'Organo Locale, di Delegazione o Centrale che riceve tali dimissioni, entro dieci giorni, può proporre al Socio dimissionario di essere reintegrato nello stesso Direttivo, anche con altro incarico.

4) Le funzioni svolte dal Socio o dai Soci dimissionari vengono poste a carico dei restanti componenti del Direttivo in base a quanto previsto dall'art. 25 commi 2, 7 e 10 lettera c).

5) Nel caso in cui per dimissioni o altri motivi gli Esecutivi di Delegazione o Locali si ritrovino privi di uno degli Uffici previsti dagli artt. 14 comma 4 e 15 comma 2 dello Statuto, ed i restanti componenti dei predetti Organi Funzionali siano disposti a proseguire nel mandato, questi potranno procedere ad apposito rimpasto delle cariche previo accordo unanime, espresso in sede di Esecutivo di Delegazione o Locale.

6) Di tutte le operazioni indicate nei commi precedenti, deve esserne data immediata comunicazione alla Segreteria Nazionale.

Art. 31 – Il Commissario Straordinario

1) Il Commissario Straordinario è la figura giuridica incaricata di risollevare quelle situazioni critiche e stagnanti che si sono verificate in un Esecutivo di Delegazione o Locale. E' chiamato inoltre ad attivare nuovi processi elettorali per il reinsediamento degli Organi Funzionali statuari.

2) Mentre per gli Esecutivi di Delegazione ad assumere le funzioni di Commissario Straordinario sarà un componente dell'Esecutivo Centrale o suo delegato, per quelli Locali tale incarico verrà svolto da un componente dell'Esecutivo di Delegazione competente per territorio o suo delegato. In ogni caso, la figura del Commissario non può essere individuata tra i soggetti appartenenti al Direttivo uscente, il Presidente e il Segretario Nazionale e il Presidente di Delegazione.

3) Il Commissario Straordinario è incaricato di:

a) rilevare tutti i beni in carico agli Esecutivi di Delegazione e Locali. Gli Organi Funzionali ed i singoli direttivi devono fornire tutti i materiali e le informazioni richieste, nei tempi e nei modi loro indicati. L'eventuale inadempienza, in tal senso, deve ritenersi gravissima;

b) attuare le istruzioni ricevute e svolgere i compiti designati, anche di stimolo per proporre le elezioni degli Esecutivi Locali o di Delegazione, operazioni che devono concludersi entro un anno;

c) esercitare tutti i compiti previsti dalle varie cariche individuali assegnate agli Esecutivi Locali o di Delegazione, informando di ogni iniziativa l'Esecutivo Centrale.

4) Nel caso in cui egli non riesca a reperire un congruo numero di Soci per riattivare gli Esecutivi Locali o di Delegazione, l'Esecutivo Centrale o di Delegazione può prorogare i compiti del Commissario Straordinario di un ulteriore anno, assegnandogli i poteri per esercitare tutti i compiti previsti dalle varie cariche individuali in seno agli Esecutivi Locali o di Delegazione, informando di ogni iniziativa l'Esecutivo Centrale.

5) Qualora, dopo l'anno di proroga, il Commissario non abbia indetto le elezioni o, una volta indette non vi siano candidature, rimette il proprio incarico all'Esecutivo Centrale o di Delegazione e la struttura viene "assorbita" dall'organo territorialmente più vicino che provvede a comunicare la situazione ai Soci di pertinenza.

6) Nel caso in cui il lavoro del Commissario Straordinario non produca gli esiti sperati, l'Esecutivo Centrale o di Delegazione, anche senza il parere del Congresso Nazionale o di Delegazione, può sospenderlo anticipatamente dalla carica.

7) Le Delegazioni ed i Comitati Locali che, successivamente al commissariamento, non hanno completato l'iter di ricostituzione, devono essere soppressi ed i beni vengono presi in carico dall'Esecutivo Centrale o di Delegazione.

8) La Delegazione o il Comitato Locale interessato dalla soppressione potrà essere ricostituito seguendo le procedure per la costituzione di nuovi Organi periferici ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento.

Titolo VIII

PATRIMONIO, ORGANI DI INFORMAZIONE E IBZ GIMBORN

Art. 32 – Beni nazionali, di Delegazione e Locali

- 1) Oltre a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, fanno parte del patrimonio dell'Associazione:
- a) lasciti o donazioni, se accettati;
 - b) beni mobili ed immobili di tutti gli Organi e Strutture funzionali;
 - c) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione di Volontariato.
- 2) La registrazione dei beni avviene mediante inventario, tenuto ed aggiornato dalla Tesoreria Nazionale su comunicazione annuale delle sedi periferiche.

Art. 33 – Rivista Nazionale ed altri Organi di comunicazione ed informazione

- 1) L'Organo ufficiale della Sezione italiana è la rivista periodica "Ipa-Italia".
- 2) Oltre a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, degli argomenti e delle tematiche pubblicati nel periodico è responsabile il Direttore che, non necessariamente appartenente alla compagine sociale, viene nominato dall'Esecutivo Centrale.
- 3) Il Direttore è coadiuvato dal Comitato di redazione composto dal Presidente Nazionale e da un membro scelto tra i Presidenti di Delegazione. Il Direttore e il Presidente di Delegazione vengono nominati dall'Esecutivo Centrale. Il Comitato di redazione si avvale della collaborazione di Soci o di autori esterni al Sodalizio.
- 4) Nella rivista "Ipa-Italia" possono essere previsti spazi pubblicitari.
- 5) Durante il periodo preelettorale precedente il Congresso Nazionale Straordinario è consentita contemporaneamente la sola pubblicazione sugli organi di informazione interni e in spazi paritetici dei programmi delle liste elettorali. Non è consentita la pubblicazione di articoli riguardanti i Soci candidati.
- 6) La Segreteria Nazionale gestisce un apposito sito Internet.

Art. 34 – Gimborn

La Sezione Italiana riconosce il Centro di Formazione di Gimborn e partecipa alle sue attività con la quota prevista.

Titolo IX

ACCORDI, PATROCINIO E AUTOTUELA

Art. 35 – Gemellaggi, Protocolli di Intesa e Convenzioni

- 1) All'interno dell'Associazione possono essere ammesse forme di affiliazione tra strutture IPA, istituzionali o private solo ed esclusivamente dagli Esecutivi Centrale, di Delegazione o Locali della Sezione Italiana.
- 2) Previa nulla osta dell'Esecutivo Centrale i gemellaggi, protocolli d'intesa e convenzioni devono essere siglati dai Direttivi interessati, di iniziativa o su richiesta, con un atto nel quale siano indicati i Legali Rappresentanti, le motivazioni, nonché le finalità, responsabilità organizzative, gestionali e patrimoniali. Gli appositi modelli vengono predisposti dalla Segreteria Nazionale.

3) Le proposte presentate dal Comitato Locale devono pervenire alla Segreteria Nazionale per il tramite della propria Delegazione di competenza.

4) Rimane esclusiva della Sezione Italiana effettuare protocolli d'intesa con Associazioni o Enti che abbiano rilevanza nazionale.

Art. 36 – Patrocinio

1) L'IPA può concedere il proprio patrocinio alle persone che lo richiedono relativamente a manifestazioni sociali, sportive, professionali e culturali, nonché a Pubbliche Amministrazioni. Il patrocinio viene concesso previa verifica della documentazione presentata da parte degli interessati. Gli Organi Funzionali valutano altresì l'effettivo interesse per la concessione del patrocinio.

2) Il patrocinio viene concesso:

- a) dall'Esecutivo Centrale per richieste ed eventi a livello internazionale e nazionale;
- b) dall'Esecutivo di Delegazione per richieste di eventi a livello di competenza territoriale.

Art. 37 – Autotutela in occasione di eventi e manifestazioni

1) Al fine della realizzazione di eventi e/o manifestazioni, gli Esecutivi di Delegazione e Locali della Sezione provvedono ad assicurare tutti i partecipanti con idonea polizza assicurativa.

2) L'assicurazione copre la responsabilità civile relativa alle manifestazioni che sono organizzate dall'I.P.A.; le stesse devono essere preventivamente autorizzate dagli Esecutivi:

- Centrale per le manifestazioni nazionali ed internazionali;
- di Delegazione per quelle proprie e quelle locali di interesse nell'ambito territoriale della Delegazione.

3) Eventuali manifestazioni organizzate in assenza di autorizzazione o fuori del territorio nazionale non godono di alcuna copertura assicurativa. Tali eventi non comportano nessuna garanzia o impegno da parte dei Direttivi della Sezione Italiana. Eventuali responsabilità rimangono a carico individuale degli organizzatori.

4) Qualsiasi iniziativa od evento non può essere effettuato/organizzato senza l'avvallo del Presidente, essendo lo stesso l'unico Responsabile di qualsiasi Direttivo della Sezione Italiana.

5) I Presidenti e Tesorieri hanno pari responsabilità nell'esercizio delle loro funzioni, limitatamente alla gestione patrimoniale dell'Organo Funzionale da loro amministrato come previsto dal Codice Civile.

6) Ogni Organo funzionale provvederà alla tutela legale dei suoi componenti.

7) Non è consentita l'organizzazione di eventi sul territorio nazionale che veicolino il nome o i simboli dell'Associazione da parte di organizzazioni straniere o strutture IPA estere. Particolari deroghe potranno essere concesse solo dall'Esecutivo Centrale.

Titolo X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione.

- 2) Per qualsiasi controversia che vede coinvolti uno o più componenti degli Organismi nazionali, il Foro competente è quello della località ove è ubicata la Sede della Segreteria Nazionale.

- 3) Il presente testo annulla i precedenti ed entra immediatamente in vigore dopo la sua approvazione e ratifica. Le circolari e le disposizioni future devono adeguarsi a quanto prevede la Legislazione Italiana in settore, in particolare a quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 39 – Disposizioni finali ed integrative

- 1) Il presente Regolamento può essere modificato:
 - a) dal Congresso Nazionale ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, su proposta di qualsiasi Organo periferico mediante presentazione di apposito verbale del relativo Consiglio di Delegazione, oppure dall'Organo Centrale;
 - b) dal Congresso Nazionale ogni qualvolta sia necessario adattarlo alle direttive degli Organi Internazionali, purché tali interventi non siano in contrasto con le leggi e le norme italiane.

- 2) In caso di proposte di modifiche, le indicazioni raccolte devono essere valutate dall'Esecutivo Centrale, il quale si può avvalere del parere del Collegio dei Revisori dei Conti o dei Probiviri o avvalersi della Commissione di Revisione se appositamente istituita. Il quesito può essere esteso agli Esecutivi di Delegazione e Locali.

- 3) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento resta salva l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Congresso Nazionale di Campobasso (CB) del 06 aprile 2019.